SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 gennaio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Garante per la protezione dei dati personali

Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Università di Cagliari

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 20

Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», corredato delle relative note.

06A00865

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2005, n. **294.**

Attuazione della direttiva 2003/92/CE in materia di luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2003/92/CE, ricompresa nell'elenco di cui all'allegato *B* della legge stessa;

Vista la legge 14 dicembre 1994, n. 686, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di note allegate, fatto a Corfù il 24 giugno 1994, ed in particolare l'articolo 2, lettera *a)*, del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione, concernente le isole Åland;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 380, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con atto di adesione, allegati, protocolli, dichiarazioni, scambio di lettere e atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003, ed in particolare il Protocollo n. 3, Allegato, sezione II, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con il quale è stato modificato, per quanto concerne la territorialità dell'imposta, l'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977;

Visti gli articoli 7, 17 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, il presupposto della territorialità, i soggetti passivi e l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione;

Visti gli articoli 38, comma 5, 40, comma 7, e 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernenti, rispettivamente, gli acquisti intracomunitari, la territorialità delle operazioni intracomunitarie e le cessioni intracomunitarie non imponibili;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernente attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che definisce il sistema attraverso il quale il gas viene distribuito;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e delle attività produttive;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche alla territorialità dell'imposta sul valore aggiunto e della disciplina relativa alle cessioni di gas e di energia elettrica e dei relativi servizi di trasmissione e di trasporto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) nel primo comma, lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-*bis* per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;»;

2) nel primo comma, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro.»;

3) nel secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a) quando il cessionario è un soggetto passivo rivenditore che ha il domicilio nel territorio dello Stato o è ivi residente senza aver stabilito all'estero il domicilio o una stabile organizzazione destinataria dei beni ceduti, ovvero ha in Italia una stabile organizzazione,

per la quale gli acquisti sono effettuati. Per soggetto passivo-rivenditore, si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas e di elettricità è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;

b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti che hanno il domicilio nel territorio dello Stato o di soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, ovvero nei confronti di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.»;

4) nel quarto comma, lettera *d)*, dopo le parole «a prestiti di personale,» sono inserite le seguenti: «la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati,»;

5) nel quarto comma, lettera *f)*, dopo le parole: «di elaborazione e fornitura di dati e simili» sono inserite le seguenti: «la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati,»;

b) all'articolo 17, terzo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera *d)*, rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.»;

c) all'articolo 68, primo comma, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*g-bis)* le importazioni di gas mediante sistemi di gas naturale e le importazioni di energia elettrica mediante sistemi di energia elettrica.».

2. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 5, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente: «*c-bis)* l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante sistemi di gas naturale e di energia elettrica, di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;»;

b) all'articolo 40, comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture, di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti, fatta eccezione per le prestazioni di trasporto di gas mediante sistemi di gas naturale o trasmissione di energia elettrica mediante sistemi di energia elettrica.»;

c) all'articolo 41, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei confronti di soggetti di altro Stato membro.».

Art. 2.

Periodo di applicazione

1. Restano fermi i comportamenti assunti dai contribuenti in conformità alla direttiva 2003/92/CE anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 3.

Disposizione finale

1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2003/92/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 260 dell'11 ottobre 2003.

— La direttiva 77/388/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 145 del 13 giugno 1977.

— L'art. 1, comma 1, e l'allegato *B*, della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.».

«ALLEGATO *B*
(Art. 1, commi 1 e 3)

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE.)

2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.

2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali.

2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511 CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.

2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.

2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.

2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.

2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.».

— La legge 14 dicembre 1994, n. 686, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1994, n. 293, supplemento ordinario.

— La legge 24 dicembre 2003, n. 380 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 2004, n. 17, supplemento ordinario.

— Per gli articoli 7, 17 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292, supplemto ordinario vedi note all'art. 1.

— Per gli articoli 38, comma 5, 40, comma 7, e 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1993, n. 203, vedi note all'art. 1.

— L'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 giugno 2000, n. 142, così recita:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "cliente finale": il consumatore che acquista gas per uso proprio;

b) "cliente grossista": la persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attività di trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita od opera;

c) "cliente idoneo": la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema;

d) "clienti": i clienti grossisti o finali di gas naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;

e) "codice di rete": codice contenente regole e modalità per la gestione e il funzionamento della rete;

f) "codice di stoccaggio": codice contenente regole e modalità per la gestione e il funzionamento di un sistema di stoccaggio;

g) "cogenerazione": la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

h) "coltivazione": l'estrazione di gas naturale da giacimenti;

i) "cushion gas": quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che è necessario mantenere sempre nel giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio;

j) "dispacciamento": l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto e di distribuzione e dei servizi accessori;

k) "dispacciamento passante": l'attività di cui alla lettera *j)*, condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete;

l) "disponibilità di punta giornaliera": quantità di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'àmbito di un giorno;

m) "disponibilità di punta oraria": quantità di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'àmbito di un'ora, moltiplicata per le 24 ore;

n) "distribuzione": il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;

o) "fornitura": la consegna o la vendita di gas naturale;

p) "impianto di GNL": un impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;

q) "impianto di stoccaggio": l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà o gestito da una impresa di gas naturale, ad esclusione della parte di impianto utilizzato per attività di coltivazione;

r) "impresa collegata": un'impresa collegata ai sensi dell'art. 2359, comma primo e secondo, del codice civile;

s) "impresa controllata": una impresa controllata ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile;

t) "impresa di gas naturale": la persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle seguenti attività: importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, vendita, acquisto, o stoccaggio di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, di seguito denominato GNL, e che risulta responsabile per i compiti commerciali, tecnici, o di manutenzione legati alle predette attività;

u) "impresa di gas naturale integrata orizzontalmente": un'impresa che svolge almeno una delle attività di importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale ed una attività che non rientra nel settore del gas naturale;

v) "impresa di gas naturale integrata verticalmente": un'impresa di gas naturale che svolge due o più delle seguenti attività: importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale;

w) "linea diretta": un gasdotto che rifornisce un centro di consumo in modo complementare al sistema interconnesso;

x) "periodo di punta giornaliera": il periodo compreso tra le ore 7 e le ore 22 di ciascun giorno nel periodo di punta stagionale;

y) "periodo di punta stagionale": il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ciascun anno;

z) "programmazione a lungo termine": l'individuazione degli approvvigionamenti e della capacità di trasporto delle imprese di gas naturale necessarie al fine di soddiszfare la domanda di gas naturale del sistema, diversificare le fonti e assicurare l'offerta ai clienti nel lungo termine;

aa) "rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti upstream)": ogni gasdotto o rete di gasdotti costruiti o gestiti quale parte di un progetto di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più impianti di coltivazione fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero;

bb) "servizi accessori": i servizi necessari per la gestione di una rete di trasporto o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione della pressione, il bilanciamento del carico, la miscelazione;

cc) "sicurezza": la sicurezza di approvvigionamento e di consegna ai clienti, nonché la sicurezza tecnica;

dd)"sistema interconnesso": un insieme di sistemi reciprocamente collegati;

ee) "sistema": le reti di trasporto, di distribuzione, gli stoccaggi e gli impianti di GNL ubicati nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al diritto italiano in base ad atti internazionali di proprietà o gestiti dalle imprese di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori, nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione;

ff) "stoccaggio di modulazione": lo stoccaggio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi;

gg) "stoccaggio minerario": lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano;

hh) "stoccaggio strategico": lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas;

ii) "trasporto": il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione;

jj) "utente del sistema": la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dal sistema;

kk) "working gas": quantitativo di gas presente nei giacimenti in fase di stoccaggio che può essere messo a disposizione e reintegrato, per essere utilizzato ai fini dello stoccaggio minerario, di modulazione e strategico, compresa la parte di gas producibile, ma in tempi più lunghi rispetto a quelli necessari al mercato, ma che risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilità della domanda in termini giornalieri ed orari.».

— La direttiva 98/30/CE è pubblicata nella GUCE n. L. 204 del 21 luglio 1998.

— Si riporta il testo dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali». Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario:

«Art. 41 *(Norme per il mercato del gas naturale)*. — 1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas naturale, con particolare riferimento all'attività di trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e ridefinire conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio di pubblica utilità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi obblighi, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi;

b) prevedere che, in considerazione del crescente ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

c) eliminare ogni disparità normativa tra i diversi operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese;

d) prevedere misure affinché nei piani e nei programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti;

e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, società separate, e in ogni caso tengano nella loro contabilità interna conti separati per le attività di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per le attività non rientranti nel settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza;

f) garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas;

g) stabilire misure perché l'apertura del mercato nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione europea dei mercati sia per quanto riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per località, sia per facilitare la transizione del settore italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di reciprocità con gli altri Stati membri dell'Unione europea, uguali condizioni di competizione sul mercato europeo del gas.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.».

— L'art. 1, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62, citata nelle premesse, così recita:

«3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.».

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente degli articoli 7, 17 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificati dal presente decreto così recitano:

«Art. 7 *(Territorialità dell'imposta)*. — Agli effetti del presente decreto:

a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

b) per "Comunità" o "territorio della Comunità" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera *a)*;

1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;

3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;

4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

4-*bis) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;*

c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro.

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco. *Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate nel territorio dello Stato:*

a) *quando il cessionario è un soggetto passivo rivenditore che ha il domicilio nel territorio dello Stato o è ivi residente senza aver stabilito all'estero il domicilio o una stabile organizzazione destinataria dei beni ceduti, ovvero ha in Italia una stabile organizzazione, per la quale gli acquisti sono effettuati. Per soggetto passivo-rivenditore, si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas e di elettricità è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;*

b) *quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti che hanno il domicilio nel territorio dello Stato o di soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, ovvero nei confronti di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.*

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo , si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.

In deroga al secondo e al terzo comma:

a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile è situato nel territorio stesso;

b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonché le operazioni di scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;

c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;

d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'art. 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, *la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati*, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, nonché le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea;

e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non è soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza;

f) le operazioni di cui alla lettera *d)*, escluse le prestazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta residenti al di fuori della Comunità, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale. di elaborazione e fornitura di dati e simili, *la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati*, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita economica europea nonché quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma lettera *a)*, ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa;

f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunità da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera *a)*, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato;

f-ter) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti non soggetti passivi d'imposta nello Stato, si considerano ivi effettuate;

f-quater) le prestazioni di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.

Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8-*bis* e 9.».

«Art. 17 *(Soggetti passivi)*. — L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'art. 35-*ter*, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La nomina del rappresentante è obbligatoria qualora il soggetto non residente, che non si sia identifiato direttamente ai sensi dell'art. 35-*ter*, effettui nel territorio dello Stato cession di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari o committenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle operazioni, imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera *f)*, effettuate da soggetti domiciliti, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera *a)*, dello stesso art. 7.

Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-*ter*, né abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del comma precedente, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera *f)*, effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera *a)*, dello stesso art. 7. *Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all'art. 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 7, quarto comma, lettera d), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.*

Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero.

In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'art. 25.».

«Art 68 *(Importazioni non soggette all'imposta)*. — Non sono soggette all'imposta:

a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera *c)* dell'art. 8, nell'art. 8-*bis*, nonché nel secondo comma dell'art. 9, limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreché ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli;

b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;

c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'art. 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;

c-bis) -;

d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;

e) -;

f) la importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera *l)*, dell'art. 2;

g-bis) le importazioni di gas mediante sistemi di gas naturale e le importazioni di energia elettrica mdiante sistemi di energia elettrica.».

«Art. 38 *(Acquisti intracomunitari)*. — 1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.

2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.

3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:

a) [la consegna nel territorio dello Stato, in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, di beni prodotti, montati o assiemati in altro Stato membro utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti dal territorio dello Stato, dal committente, ivi soggetto passivo d'imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo conto];

b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;

c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;

d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera *c)* di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;

e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

4. Agli effetti del comma 3, lettera *e)*, costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kW, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'art. 8-*bis*, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:

a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 3, lettera *h)*, del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'art. 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territo-

rio della Comunità; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;

b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;

c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera *c)*, dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'art. 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'art. 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;

c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante sistemi di gas naturale e di energia elettrica, di cui all'art. 7, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.

6. La disposizione di cui al comma 5, lettera *c)*, non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti dì cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Reoubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.

7. L'imposta non è dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo, stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.

8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.».

«Art. 40 *(Territorialità delle operazioni intracomunitarie)*. — 1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.

2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. È comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.

3. In deroga all'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'art. 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:

a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a lire 54 milioni e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.

4-*bis*. In deroga all'art. 7, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei confronti di soggetti d'imposta residenti o domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni sono state eseguite; le suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese ad un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato.

5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta.

6. In deroga all'art. 7, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché eseguite nel territorio di altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro.

7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati. *Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture, di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti, fatta eccezione per le prestazioni di trasporto di gas mediante sistemi di gas naturale o trasmissione di energia elettrica mediante sistemi di energia elettrica.*

8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all'art. 7, quarto comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative ad operazioni su beni mobili, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di intermediazione è soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorché l'operazione cui l'intermediazione si riferisce sia effettuata in altro Stato membro.

9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 nonché le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-*bis*, 5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro.».

«Art. 41 *(Cessioni intracomunitarie non imponibili)*. — 1. Costituiscono cessioni non imponibili:

a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera *c)*, del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;

b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della successiva lettera *c)*. La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'art. 28-*ter*, B, comma 2, della direttiva del Consiglio n. 388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva n. 680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso;

c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera *a)*:

a)

b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta;

c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.

2-bis. Non costituisco cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei confronti di soggetti di altro Stato membro.

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera *c)*, non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'art. 38, comma 5, lettera *a)*, o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.

4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-*bis* e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché le prestazioni di servizi indicate nell'art. 40, comma 9, del presente decreto, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.

Nota all'art. 2:

— Per la direttiva 2003/92/CE vedi note alle premesse.

06G0027

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2006, n. **20.**

Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché di primo e secondo grado, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 10, della citata legge n. 150 del 2005, che conferisce al Governo la delega ad adottare un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, numero 17) e lettera *i)*, numero 6), della medesima legge n. 150 del 2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 29 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 30 novembre 2005 ed in data 1° dicembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nonché alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente alla precisazione che la legittimazione a concorrere per il conferimento degli uffici direttivi va riferita alla data della vacanza e non a quella della pubblicazione della medesima;

Ritenuto di non recepire la condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente all'inserimento, dopo l'articolo 3, di un ulteriore articolo, atteso che la disposizione in esso contemplata non appare rispondente all'esigenza di individuazione di un termine oggettivo a partire dal quale computare, rispetto alla data della vacanza del posto, il periodo di servizio che i magistrati aspiranti ad incarichi direttivi sono in grado di assicurare prima della data di ordinario collocamento a riposo, in considerazione dell'incertezza della data in cui il Consiglio superiore della magistratura provvede all'adozione della delibera con la quale è disposto il trasferimento o il conferimento di nuovo incarico al magistrato;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo si applica esclusivamente alla magistratura ordinaria e disciplina il conferimento, sulla base delle ordinarie vacanze di organico, degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, numero 17) e lettera *i)*, numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Art. 2.

Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità

1. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Art. 3.

Disposizioni per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado

1. Gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Art. 4.

*Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126*

1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui agli articoli 2 e 3 ai magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nei medesimi articoli 2 e 3 è aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, è autorizzata la spesa massima di 9.750.000 euro per l'anno 2005 e di 8.000.000 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere delle risorse previste dall'articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

2. L'INPDAP provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni del presente decreto legislativo, comunicando i risultati al Ministero della giustizia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater)*, e dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla medesima data cessa di avere effetto la disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, numero 17), lettera *i)*, numero 6) e comma 10 della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico.):

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi, nonché disposizioni ulteriori)*. — Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)-g) (omissis);

h) prevedere che:

1)-16) *(omissis);*

17) le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f)*, numero 4), ultima parte;

18) *(omissis);*

i) prevedere che:

1)-5) *(omissis);*

6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f)*, numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f)*, numero 4), ultima parte;

2.-9. *(omissis)*.

10. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle norme di cui alla lettera *h)*, numero 17), alla lettera *i)*, numero 6) del comma 1, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista all'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che, gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di euro 9.750.000 per l'anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006.

11.-48. *(Omissis)*.».

— Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 reca: (Ordinamento giudiziario).

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150:

«Art. 1 *(Contenuto della delega)*. — 1.- 3. *(Omissis)*.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

5.- 6. *(Omissis)*.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, numero 17 e lettera *i)*, numero 6, della citata legge 25 luglio 2005, n. 150 vedi note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura.):

«Art. 5 *(Collocamento a riposo per limiti di età)*. — Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.

Con successivo decreto saranno emanate le norme transitorie e di attuazione relative alla disposizione di cui al precedente comma, che avranno efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 5 del citato regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, vedi note all'art. 2.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dei commi 57 e 57-*bis* dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

«57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento

penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione. Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente può chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.

57-*bis*. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facoltà, a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalità indicate nel comma 57, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio.».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126 (Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.):

«3. In caso di ripristino del rapporto di impiego dei magistrati ordinari, disposto dal Consiglio superiore della magistratura, ai sensi del comma 57-*bis* dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo l'accertamento ivi previsto, al magistrato riammesso in servizio è conferita, se possibile e comunque nell'àmbito dei posti disponibili, una funzione dello stesso livello di quella da ultimo esercitata. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso art. 3 della legge n. 350 del 2003, al magistrato riammesso in servizio che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità non inferiore a dodici anni è attribuita dal Consiglio superiore della magistratura, anche in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima funzione, previa valutazione, da parte dello stesso Consiglio, dell'anzianità in ruolo al momento della cessazione del servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate; non possono, tuttavia, essere attribuite in soprannumero funzioni di livello superiore a presidente aggiunto o procuratore generale aggiunto della Corte di cassazione, nonché funzioni apicali di uffici giudiziari di qualsiasi livello; al magistrato riammesso in servizio ai sensi del comma 57 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003 che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità inferiore a dodici anni è conferita, anche in soprannumero, una funzione dello stesso livello di tale ultima funzione. Il Consiglio superiore della magistratura dispone altresì la continuazione del servizio per il periodo corrispondente alla sospensione ingiustamente subita e per il periodo di attività non prestata in dipendenza della cessazione anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57 e 57-*bis* del citato art. 3; in ogni caso di riammissione in servizio o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai sensi dei predetti commi, al magistrato è attribuita la posizione in ruolo che avrebbe avuto, ove il servizio non avesse subito interruzione, nel rispetto della normativa relativa alla progressione in carriera. Le norme del presente comma si applicano anche ai magistrati militari, nel rispetto dei principi posti e ferme restando le competenze stabilite dal relativo ordinamento.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150:

«40. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa di euro 9.750.000 per l'anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 9.750.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

— Si riporta il testo degli articoli 7, 11 e 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.):

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine)*. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso];

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».

«Art. 11 *(Legge finanziaria)*. — 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e

contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1º gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis* e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera *a)*;

i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7.

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-*bis*, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento.

6-*bis*. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art.11-*ter*, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera *i-quater)*.».

«Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi)*. — 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis*, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) [a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo, lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria "interessi" e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge];

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

6-*bis*. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

6-*ter*. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-*bis*. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

Nota all'art. 6:

— Il comma 45 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, le cui disposizioni cessano di avere effetto dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, reca:

«45. Nelle more dell'attuazione della delega prevista dal comma 10, non possono essere conferiti incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dall'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e non possono essere conferiti incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista dal citato art. 5 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946. Tale disposizione si applica anche alle procedure per il conferimento degli incarichi direttivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

06G0029

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 novembre 2005, n. **295.**

Regolamento in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando, ai sensi dell'articolo 301-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 301-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, che reca disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando e che, al comma 8, prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del medesimo articolo 301-*bis*;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 19 marzo 2001, n. 92, recante modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, e successive modificazioni, recante l'adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Considerata la necessità di emanare le disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando per dare attuazione al suddetto articolo 301-*bis*, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 19 marzo 2001, n. 92, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 maggio 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3/9833/UCL del 19 luglio 2005;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei casi di sequestro dei beni di cui all'articolo 301-*bis*, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato

testo unico, nonché, in quanto compatibili, nei casi previsti da altre disposizioni legislative che richiamano il predetto articolo 301-*bis.*

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente per la gestione dei beni, indicati al comma 1 dell'articolo 301-*bis* del testo unico, sequestrati in operazioni anticontrabbando di tabacchi lavorati, ovunque eseguite, e presi in custodia dalla stessa Amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, anche quando il trasgressore estingua il reato effettuando il pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 marzo 2001, n. 92.

3. L'Agenzia delle dogane è competente per la gestione dei beni richiamati al comma 2, sequestrati in operazioni anticontrabbando non concernenti tabacchi lavorati, ovunque eseguite, e presi in custodia dalla dogana competente, ai sensi dell'articolo 333, comma 1, del testo unico.

4. Nei casi di operazioni anticontrabbando non esclusivamente concernenti tabacchi lavorati, per la gestione dei beni di cui ai commi precedenti è competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero l'Agenzia delle dogane a seconda che le operazioni anticontrabbando siano eseguite fuori o all'interno degli spazi doganali.

Art. 2.

Pubblicità dei beni

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero l'Agenzia delle dogane, d'ora in avanti denominate «Ufficio competente», entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato preso in custodia il bene sequestrato, trasmette al Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, una scheda informativa contenente le principali caratteristiche del bene sequestrato, le condizioni al momento del sequestro e la valutazione economica, effettuata sulla base delle quotazioni di mercato espresse da riviste specializzate ovvero, in mancanza di quotazioni di riferimento, stimata dai propri periti tecnici. La scheda non può contenere indicazioni che consentano l'identificazione dei soggetti destinatari delle operazioni anticontrabbando, né comunque informazioni relative ad atti del procedimento penale.

2. La scheda di cui al comma 1 è inserita in un archivio informatico, consultabile mediante accesso al sito Internet del medesimo Dipartimento per le politiche fiscali. Nell'archivio sono indicate le categorie di soggetti legittimati, ai sensi del comma 1 dell'articolo 301-*bis* del testo unico, a presentare istanza di affidamento dei beni sequestrati.

3. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabiliti il modello della scheda informativa di cui al comma 1 e le modalità per la sua trasmissione, nonché ogni altro elemento tecnico necessario per la costituzione e la tenuta dell'archivio informatico di cui al comma 2.

Art. 3.

Procedura per l'affidamento dei beni

1. Entro il termine di quaranta giorni dall'inserimento della scheda nell'archivio informatico di cui all'articolo 2, comma 2, i soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 301-*bis* del testo unico, possono richiedere, all'Ufficio competente, l'affidamento in custodia giudiziale del bene oggetto della scheda, per le finalità di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 301-*bis* del testo unico. La data di scadenza del termine è evidenziata nella scheda a cui si riferisce, unitamente alla precisa indicazione dell'ufficio al quale l'istanza di affidamento deve essere inoltrata.

2. Quando riceve un'istanza ai sensi del comma 1, l'Ufficio competente, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente, la inoltra tempestivamente all'Autorità giudiziaria, ai fini della relativa autorizzazione all'affidamento, unitamente al proprio parere formulato sulla scorta della verifica svolta. Qualora intervengano più richieste di affidamento per il medesimo bene, le stesse sono trasmesse all'Autorità giudiziaria secondo l'ordine cronologico di arrivo. L'Autorità giudiziaria trasmette all'Ufficio competente copia del provvedimento motivato recante le determinazioni assunte in merito alle istanze di affidamento.

3. Il bene di cui sia autorizzato l'affidamento è ritirato dal soggetto legittimato presso il luogo dove è tenuto in custodia, entro quaranta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

4. Al momento della consegna in affidamento del bene viene redatto apposito verbale, sottoscritto da un funzionario dell'Ufficio competente e dal rappresentante del soggetto affidatario. Da tale momento gli oneri relativi alla gestione del bene e, qualora si tratti di veicolo, natante o aeromobile, all'assicurazione obbligatoria sono a carico del soggetto affidatario. Copia del verbale di affidamento è inviata all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 4.

Procedura per la distruzione dei beni

1. L'Ufficio competente richiede all'Autorità giudiziaria l'autorizzazione alla distruzione dei beni di cui all'articolo 1 che detiene in custodia, nei casi in cui:

a) sia decorso il termine indicato dall'articolo 3, comma 1, senza che vi siano state richieste di affidamento;

b) sia decorso il medesimo termine di cui alla lettera *a)* e, in ordine alle richieste di affidamento pervenute, sia stata negata l'autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria per ragioni non attinenti ad esigenze processuali;

c) sia decorso il termine di cui all'articolo 3, comma 3, senza che il bene sia stato ritirato dall'organismo legittimato.

2. L'Autorità giudiziaria trasmette all'Ufficio competente copia del provvedimento recante le determinazioni assunte in merito alla richiesta di autorizzazione alla distruzione.

3. I beni per i quali l'Autorità giudiziaria rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 sono ceduti, ai fini della loro distruzione, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo i criteri indicati dall'articolo 301-*bis*, comma 3, del testo unico. Nelle convenzioni può essere prevista, se vantaggiosa, l'alienazione alla ditta esecutrice del materiale risultante dalla distruzione, previa autorizzazione all'immissione in consumo nel territorio comunitario, ove necessaria, ai sensi della normativa comunitaria e previo pagamento degli eventuali diritti doganali.

4. Al momento della distruzione del bene viene redatto apposito verbale, sottoscritto, oltre che dal rappresentante della ditta esecutrice, da un funzionario dell'ufficio competente che ha assistito alle operazioni di distruzione. Copia del verbale è inviata all'Autorità giudiziaria competente.

5. In caso di urgenza, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero l'Agenzia delle dogane possono procedere in proprio alle operazioni di distruzione.

6. L'Ufficio competente che aveva in custodia i veicoli, ove necessario, ne cura la cancellazione dai pubblici registri, successivamente alla loro distruzione.

7. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, non si procede alla distruzione nei casi in cui, prima della consegna del bene alla ditta incaricata, il soggetto precedentemente autorizzato a riceverlo in affidamento provvede a ritirarlo, sempreché ciò non determini oneri per l'Amministrazione.

Art. 5.

Dissequestro dei beni e corresponsione di indennità

1. Quando dispone il dissequestro di taluno dei beni di cui all'articolo 1, l'Autorità giudiziaria ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio competente, affinché, previa eventuale acquisizione dello stesso dal soggetto cui sia stato affidato, provveda alla sua restituzione all'avente diritto. Se si tratta di un bene per il quale si è già proceduto alla distruzione ai sensi dell'articolo 4, l'Autorità giudiziaria dispone la corresponsione all'avente diritto dell'indennità prevista dal comma 5 dell'articolo 301-*bis* del testo unico. Ai fini della quantificazione dell'indennità, l'Ufficio competente fornisce all'Autorità giudiziaria i necessari elementi, tenendo conto del valore assegnato al bene al momento del sequestro nella scheda in cui esso è stato registrato.

Art. 6.

Confisca dei beni

1. Entro sei mesi dall'emanazione del provvedimento definitivo di confisca, l'Autorità giudiziaria ne trasmette copia all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero all'Agenzia delle dogane.

2. Entro i successivi novanta giorni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero l'Agenzia delle dogane, comunica l'avvenuta confisca al soggetto affidatario ed emette il provvedimento di assegnazione definitiva del bene. Copia del provvedimento di assegnazione definitiva è inviato all'Autorità giudiziaria competente.

3. Qualora il soggetto affidatario rifiuti l'assegnazione definitiva del bene che ha in affidamento, lo restituisce immediatamente, a proprie spese, presso il luogo dove era tenuto in custodia prima dell'affidamento. L'Ufficio competente, in mancanza di altre richieste di affidamento, provvede alla distruzione del bene, secondo la procedura indicata nell'articolo 4.

Art. 7.

Aggiornamento della scheda informativa

1. L'Ufficio competente, al fine dell'aggiornamento dei dati contenuti nelle schede informative di cui all'articolo 2, provvede a comunicare al Dipartimento per le politiche fiscali l'avvenuto affidamento in custodia giudiziale ovvero la distruzione dei beni che ne sono oggetto. In ogni caso, decorso il termine di cui all'articolo 3, comma 1, le schede sono eliminate dall'archivio informatico consultabile attraverso il sito Internet del predetto Dipartimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 novembre 2005

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 21

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10 , comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 301-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale):

«Art. 301-*bis (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando).* — 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di Polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'Autorità giudiziaria in custodia giudiziale

agli organi di Polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di Polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore.

4. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il ricevitore capo della dogana, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3, devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'Autorità giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.

6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.

7. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'art. 4 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo».

— La legge 19 marzo 2001, n. 92, recante: «Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2001, n. 79.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106, concernente: «Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera»:

«Art. 1. — 1. *(Omissis).*

2. Ai commi 3, 4 e 5 dell' art. 301-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la parola: "rottamazione" è sostituita dalla seguente: "distruzione". Al comma 3 sono altresì soppresse le parole: "mediante distruzione".».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 301-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, si veda le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375:

«Art. 4 *(Custodia e vendita delle cose sequestrate).* — 1. Le cose sequestrate per i reati che hanno ad oggetto tabacchi lavorati esteri, accertati entro gli spazi doganali o fuori degli stessi, sono prese in custodia dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 19 marzo 2001, n. 92:

«Art. 2 *(Estinzione dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati).* — 1. Per i reati di contrabbando aventi ad oggetto quantitativi di tabacchi lavorati non superiori a 10 chilogrammi convenzionali, punibili con la sola pena della multa, il trasgressore può estinguere il reato effettuando il pagamento di una somma pari ad un decimo della multa applicabile, con un minimo di lire cinquecentomila.

2. Della facoltà di avvalersi della definizione in via amministrativa viene dato avviso al trasgressore con la notifica del primo atto di Polizia giudiziaria redatto per l'accertamento del reato.

3. Il versamento della somma di cui al comma 1 deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica di cui al comma 2, presso l'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, ovvero presso il ricevitore capo della dogana competente per territorio, a seconda che l'accertamento venga effettuato al di fuori o all'interno degli spazi doganali. Ove il pagamento non sia effettuato direttamente, il trasgressore provvederà ad inviare copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento all'ufficio competente entro i dieci giorni successivi al termine ultimo per il versamento, che è di sessanta giorni. Fino alla scadenza dei termini di cui al presente comma, il procedimento penale rimane sospeso.

4. Il pagamento della somma di cui al comma 1 estingue il reato. Resta salvo l'obbligo del pagamento dei diritti doganali dovuti ai sensi dell'art. 338 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

5. Il processo verbale, se riguarda violazioni per le quali può avere luogo la definizione in via amministrativa, è trasmesso, a cura dell'organo verbalizzante, oltre che all'autorità giudiziaria competente, all'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o al ricevitore capo della dogana, competenti alla gestione del contesto.

6. L'ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per la gestione del contesto, qualora il trasgressore non si avvalga della definizione in via amministrativa, invia il processo verbale all'autorità giudiziaria competente, secondo le norme del codice di procedura penale.

7. Nei casi di contrabbando di tabacchi lavorati è disposta sempre la confisca amministrativa dei prodotti con provvedimento dell'ufficio competente alla definizione del contesto.

8. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.».

— Si riporta il testo dell'art. 333, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni:

«Art. 333 *(Cose sequestrate).* — Le cose sequestrate per reati preveduti dal presente testo unico sono prese in custodia dalla dogana più vicina al luogo del sequestro. Per assicurare l'identità e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 344, 345 e 346 del codice di procedura penale.

Nei procedimenti per reati, i provvedimenti relativi alla restituzione ed alla vendita delle cose sequestrate sono ordinati di urgenza dall'Autorità giudiziaria che procede all'istruzione od al giudizio e sono eseguiti dal ricevitore della dogana.».

Nota agli articoli 2, 3, 4, 5:

— Per il testo dell'art. 301-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, si veda le note alle premesse.

06G0026

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2005.

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative, per l'anno 2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2005, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica, in data 20 giugno 2005, 8 settembre 2005 e 30 settembre 2005, di autorizzazione ad emissioni integrative di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con un'ulteriore emissione di carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 novembre 2005;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2005, delle seguenti carte valori postali:

a) francobolli commemorativi di Giuseppe Mazzini in occasione del bicentenario della nascita;

b) francobolli commemorativi di Papa Giovanni Paolo II e francobolli celebrativi dell'elezione di Papa Benedetto XVI;

c) francobolli celebrativi dell'inaugurazione del sommergibile «Enrico Toti» presso il Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci», in Milano.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LANDOLFI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 204

06A00779

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2006.

Definizione della modalità di destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell'università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede per l'anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale, di finanziamento della ricerca scientifica e delle università, di finanziamento della ricerca sanitaria, nonché ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

Visto l'art. 1, comma 340, della predetta legge n. 266 del 2005, che prevede che con decreto di natura non regolamentare il Presidente del Consiglio dei Ministri,

su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto, nonché le modalità di riparto delle somme destinate dai contribuenti;

Visto l'art. 31, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, secondo il quale la disposizione di cui al comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, riferita all'anno finanziario 2006, è specificata nel senso che la stessa si applica al periodo di imposta 2005 e che, di conseguenza, il decreto di cui al comma 340 del medesimo art. 1 è adottato senza l'acquisizione dell'avviso di cui al primo periodo dello stesso comma;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 337 lettera a)*, della legge n. 266 del 2005*

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 337, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo (www.agenziaentrate.gov.it).

2. Per l'iscrizione nell'elenco sono prese in considerazione solo le domande pervenute alla Agenzia delle entrate non oltre il 10 febbraio 2006 dai soggetti interessati, anche tramite intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge. Le domande recano, in particolare, una autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto richiedente fra quelli contemplati dalla disposizione di legge di cui al comma 1. Il modulo della domanda è conforme al facsimile allegato 1 al presente decreto.

3. L'elenco dei soggetti iscritti è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 20 febbraio 2006 sul sito di cui al comma 1, con indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun iscritto. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, non oltre il 1° marzo 2006, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto. L'elenco dei soggetti iscritti è ripubblicato dalla Agenzia delle entrate sul sito di cui al comma 1, in forma definitiva, entro il 10 marzo 2006.

4. Entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco definitivo di cui al comma 3 spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2. Alla dichiarazione sostitutiva è in ogni caso allegata la copia della ricevuta telematica dell'avvenuta trasmissione, nei termini, della domanda di iscrizione nell'elenco. Il modulo della dichiarazione sostitutiva è conforme al facsimile allegato 2 al presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui al comma 1.

5. Agli intermediari abilitati di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, solo per quanto concerne gli obblighi di conservazione di cui al suo art. 3, comma 9-*bis*.

Art. 2.

Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 337 lettere b) *e* c)*, della legge n. 266 del 2005*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro della salute redigono e comunicano in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 10 febbraio 2006, l'elenco, rispettivamente, dei soggetti che effettuano ricerca scientifica e delle Università, di cui all'art. 1, comma 337, lettera *b)*, della legge n. 266 del 2005, nonché dei soggetti che effettuano ricerca sanitaria, di cui all'art. 1, comma 337, lettera *c)*, della medesima legge, indicandone per ciascuno denominazione, sede e codice fiscale. Gli elenchi sono pubblicati dall'Agenzia delle entrate entro il 20 febbraio 2006 sul sito di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 3.

Modelli di dichiarazione per la destinazione del 5 per mille

1. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del 5 per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2005, utilizzando il modello integrativo CUD 2006, il modello 730/1-*bis* redditi 2005, ovvero il modello unico persone fisiche 2006.

2. Il modello integrativo CUD 2006 è consegnato dal datore di lavoro al lavoratore insieme al modello CUD 2006. Il modello integrativo CUD 2006, contenente la scelta di destinazione del 5 per mille, è consegnato, insieme al modello CUD 2006, secondo le stesse modalità previste per la destinazione dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Il modello integrativo CUD 2006 ed il modello 730/1-*bis* redditi 2005 sono conformi ai facsimile allegati 3 e 4 al presente decreto. Il modello unico persone

fisiche 2006 è predisposto dalla Agenzia delle entrate in modo da consentire al contribuente la destinazione del 5 per mille della sua imposta sul reddito, relativa al periodo di imposta 2005, conformemente a quanto stabilito con il presente decreto. I modelli 730/1-*bis* redditi 2005 e unico persone fisiche 2006 sono presentati secondo le vigenti modalità.

Art. 4.

Destinazione del 5 per mille

1. Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2005, apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri che figurano nei modelli di cui all'art. 3, corrispondenti rispettivamente alle quattro finalità individuate dall'art. 1, comma 337, della legge n. 266 del 2005. Può essere espressa una sola scelta di destinazione.

2. Nei riquadri corrispondenti alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 il contribuente, oltre all'apposizione della firma, può altresì indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal caso, il codice fiscale è tratto dagli elenchi di cui agli articoli 1 e 2.

3. La scelta di destinazione del 5 per mille di cui al presente decreto e quella dell'8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro.

Art. 5.

Riparto del 5 per mille

1. Ai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, definitivamente individuati ai sensi degli articoli 1 e 2, spettano le quote del 5 per mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma ai sensi dell'art. 4, comma 1, hanno altresì indicato il codice fiscale dei soggetti ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Ai comuni spettano le quote del 5 per mille dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la loro firma, ai sensi dell'art. 4, comma 1, nel riquadro corrispondente alla finalità di cui alla lettera *d)* del comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, ovvero nei casi di cui al comma 1 relativamente ai quali l'indicazione del codice fiscale risulta errata, le somme corrispondenti al complesso delle quote del 5 per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti di cui alle medesime lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Art. 6.

Corresponsione del 5 per mille

1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo d'imposta 2005 e tenuto conto del dato degli incassi dell'imposta sul reddito per le persone fisiche relativa al medesimo periodo d'imposta, trasmette in via telematica alle Amministrazioni di cui al comma 3 e al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati occorrenti a stabilire gli importi delle somme che spettano a ciascun soggetto, ovvero a ciascun comune, relativamente ai quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5 per mille della loro imposta sul reddito per le persone fisiche.

2. Le quote del cinque per mille dell'IRPEF, determinate sulla base degli incassi relativi all'imposta sul reddito per le persone fisiche per il periodo d'imposta 2005, iscritte in bilancio sull'apposito fondo nell'ambito del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono ripartite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra gli stati di previsione delle Amministrazioni di cui al comma 3, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, il Ministero della salute, il Ministero dell'interno, per le finalità, rispettivamente, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, provvedono a corrispondere a ciascun soggetto ovvero a ciascun comune le somme di cui al comma 1 che a loro spettano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2006

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 123

MODELLO PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 337, LETT. A), DELLA LEGGE N. 266 DEL 2005

DATI DELL'ENTE

Codice fiscale

TIPOLOGIA DELL'ENTE

ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 (comprese le ONLUS di diritto di cui al comma 8 e le ONLUS limitatamente ad alcune attività di cui al comma 9)

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE di cui alla legge n. 383/00, iscritte nei registri di cui all'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, D.Lgs. 460/97

DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO

Codice fiscale

Cognome

Nome

Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita giorno mese anno

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale

Comune

Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico

C.a.p.

Il sottoscritto dichiara che l'ente identificato dal codice fiscale sopra indicato possiede i requisiti di cui all'art. 1, comma 337, lett. a) della legge 23 dicembre 2005, n. 266

FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario

Data dell'impegno giorno mese anno

Riservato all'intermediario

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Informativa sul trattamento dei dati (art. 13 del d. lgs. n. 196/03): i dati conferiti, anche con l'autocertificazione, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento che, altrimenti, non potrebbe essere utilmente definito. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, con modalità anche informatizzate a ciò strettamente funzionali, da parte dei soli incaricati del trattamento designati dall'Agenzia delle entrate nonché da SOGEI S.p.A., sita in Roma. Via Mario Carucci, n.99, 00143, responsabile del trattamento. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d. lgs. n. 196/03 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.).

allegato 2

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 28.12.00 n. 445

Il sottoscritto .... nato a .... il .... Codice fiscale ....
.... nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'ente .... con sede legale
in .... via .... codice fiscale ....

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del DPR 28/12/00 n.445 in caso si dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all'articolo 75 del DPR del 28/12/00 n.445;
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato DPR 445/00
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che per l'ente continuano a sussistere le condizioni previste dall'articolo 1, comma 337, della legge n. 266/05 per essere beneficiario del 5 per mille dell'IRPEF di cui alla suddetta legge

FIRMA

....

SCHEDA PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

(RISERVATA AI CONTRIBUENTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI)

SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE (obbligatorio)

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME | SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA (GIORNO | MESE | ANNO) | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni	Finanziamento della ricerca scientifica e della università
FIRMA	FIRMA ....
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)	Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca sanitaria	Attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente
FIRMA	FIRMA ....
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)	

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Per alcune delle finalità il contribuente ha la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto, ovvero non intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. Semplificato 730 o UNICO - Persone fisiche). FIRMA

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Sulla base della scelta effettuata dai contribuenti, una quota pari al cinque per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata:

- al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- al finanziamento della ricerca sanitaria;
- ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Sono ammessi ad effettuare la scelta i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione. Per esprimere la scelta i contribuenti devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle quattro finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF e devono firmare la dichiarazione posta in fondo alla presente scheda. Tale scelta non determina maggiori imposte da pagare. Per alcune delle finalità i contribuenti hanno la facoltà di indicare anche il codice fiscale dello specifico soggetto cui intendono destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.
Per effettuare la scelta, la scheda va presentata, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2006 Persone Fisiche con le seguenti modalità:

- in busta chiusa allo sportello di una banca o di un ufficio postale che provvederà a trasmetterla all'Amministrazione finanziaria. La busta deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF", nonché il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente. Il servizio di ricezione delle scelte da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito. Nel caso in cui sia stata effettuata la scelta sia per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF che del cinque per mille dell'IRPEF, può essere utilizzata un'unica busta recante l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF";
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionisti, CAF, ecc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

MODELLO 730-1bis redditi 2005

scheda per la scelta della destinazione dell'5 per mille dell'IRPEF

Agenzia Entrate

Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/2006 al sostituto d'imposta, al C.A.F. o al professionista abilitato.
Se l'assistenza fiscale è prestata dal sostituto d'imposta utilizzare l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura.

CONTRIBUENTE CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (M o F)
DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni	Finanziamento della ricerca scientifica e della università
FIRMA	FIRMA ....
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)	Codice fiscale del beneficiario (eventuale)
Finanziamento della ricerca sanitaria	**Attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente**
FIRMA	FIRMA ....
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)	

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Per alcune delle finalità il contribuente ha la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Sulla base della scelta effettuata dai contribuenti, una quota pari al cinque per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata:
- al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- al finanziamento della ricerca sanitaria;
- ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Per esprimere la scelta i contribuenti devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle quattro finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF. Tale scelta non determina maggiori imposte da pagare. Per alcune delle finalità i contribuenti hanno la facoltà di indicare anche il codice fiscale dello specifico soggetto cui intendono destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Anche i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione possono comunque effettuare la scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef utilizzando la presente scheda. In tale caso la scheda può essere presentata entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2006 Persone Fisiche con le seguenti modalità:
- in busta chiusa allo sportello di una banca o di un ufficio postale che provvederà a trasmetterla all'Amministrazione finanziaria. La busta deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF", nonché il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente. Il servizio di ricezione delle scelte da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito. Nel caso in cui sia stata effettuata la scelta sia per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF che del cinque per mille dell'IRPEF, può essere utilizzata un'unica busta recante l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF";
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionisti, CAF, ecc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

06A00839

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009». (Ordinanza n. 3489).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge n. 396 del 15 dicembre 1990, recante interventi per Roma, capitale della Repubblica e la successiva deliberazione del consiglio comunale n. 163 del 21 luglio 2005, recante «Ripartizione delle risorse finanziarie previste per le annualità 2005 e 2006 per gli interventi per Roma Capitale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma;

Considerato che la manifestazione avrà notevole risonanza a livello nazionale ed internazionale con un rilevante incremento delle presenze nel territorio d'interesse con conseguente insorgenza di problematiche di varia e complessa natura sul piano della mobilità, della ricettività alberghiera, dell'accoglienza, dell'assistenza e dell'ordine pubblico, della disciplina del traffico e delle attività connesse;

Visto il Protocollo di intesa relativo alla città dello sport tra il comune di Roma, l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», il Comitato olimpico nazionale italiano ed il Sistema integrato infrastrutture e trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna, che ha comportato la definizione di un primo quadro esigenziale;

Visto il progetto architettonico preliminare redatto dal Sistema integrato infrastrutture e trasporti del Lazio Abruzzo e Sardegna approvato in data 28 luglio 2005, n. 387;

Vista la convenzione del 23 ottobre 1987, stipulata tra l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ed il relativo concessionario, concernente le attività di progettazione e di realizzazione di opere universitarie, nonché il successivo atto ricognitivo ed integrativo dell'8 maggio 1996 e l'ulteriore atto aggiuntivo del 25 marzo 1999;

Considerato che detto evento si svolgerà nelle aree del complesso universitario di Tor Vergata e che è, quindi, indispensabile incrementare gli impianti sportivi già esistenti, nonché realizzare un articolato quadro di ulteriori interventi funzionali allo svolgimento dei mondiali di «nuoto 2009», strutturalmente connessi a quelli già rientranti nell'ambito del sopramenzionato rapporto concessorio;

Ravvisata la necessità di disporre misure di carattere straordinario volte a garantire la realizzazione, in un'ottica di proporzionalità ed in termini di somma urgenza, di tutti gli interventi e di tutte le opere strutturali ed infrastrutturali indispensabili per assicurare il regolare svolgimento di detta manifestazione;

Ravvisata altresì, la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi da realizzare sul sedime dell'Ateneo e sulle aree limitrofe, in attesa di disciplinare la realizzazione di ulteriori opere presso impianti sportivi già esistenti in altre aree sulla base di una successiva ordinanza di protezione civile;

Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 11 ottobre 2005, presso il Dipartimento della protezione civile, con i rappresentanti delle Amministrazioni interessate che hanno definito un condivisibile percorso amministrativo, finanziario e di gestione concernente la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alla celebrazione dei mondiali di «nuoto 2009»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Viste le note del comune di Roma dell'8 e del 23 novembre 2005;

Vista la nota dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del 4 novembre 2005;

Acquisita l'intesa della regione Lazio;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato - ing. Angelo Balducci provvede, fermi i contenuti del rapporto concessorio di cui in premessa e tenuto conto di quanto disposto al successivo comma 2 del presente articolo, per la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009», e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005 citato in premessa.

2. In particolare, il commissario delegato provvede:

a) ad approvare, nel quadro della pianificazione urbanistica decisa dal comune di Roma e d'intesa con il medesimo, il piano delle opere e degli interventi occorrenti, funzionali allo svolgimento del «grande evento», inclusi quelli da realizzare, per il tramite della Convenzione del 23 ottobre 1987 di cui in premessa, da parte dell'Università degli studi di Roma nelle aree di sua titolarità, che costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici, oltre che approvazione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi previsti;

b) ad acquisire la disponibilità delle aree occorrenti anche adottando misure di occupazione d'urgenza, definendo, altresì, le relative opere di urbanizzazione da realizzarsi successivamente;

c) a sovrintendere, sotto il profilo tecnico, alla realizzazione di tutte le opere e gli interventi di cui alla presente ordinanza;

d) ad armonizzare, nell'ambito di una costante azione di coordinamento, le attività organizzative di competenza di altre istituzioni, anche avviando ogni utile rapporto con enti ed organizzazioni statali e non statali per garantire il perseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005 citato in premessa.

Art. 2.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi, per le attività di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della presente ordinanza, di uno o più soggetti attuatori, cui affidare specifici settori d'intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo.

2. Per garantire il necessario supporto tecnico amministrativo al commissario delegato nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, è istituita apposita struttura di missione composta da sei unità in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna, nonché da estranei alla pubblica amministrazione nel numero massimo di sei unità da assumersi con contratto a tempo determinato, ed individuate con scelta di carattere fiduciario, tenuto conto della professionalità richiesta e delle pregresse esperienze lavorative; detta struttura può essere altresì integrata, ove ritenuto necessario dal commissario delegato e d'intesa con gli enti interessati, da personale del comune di Roma, dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» e del Comitato olimpico nazionale italiano posto in posizione di comando o di distacco.

3. Il personale di cui al comma 2, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto ed in relazione alle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, è autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, fino a un massimo di 30 ore mensili *pro capite*, oltre i limiti fissati dalla normativa vigente.

4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituita, con provvedimento del capo del Dipartimento, un'apposita struttura di missione di non oltre dieci unità che, anche operando in collegamento con quella di cui al precedente comma 2, garantisce il necessario supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo al capo del Dipartimento nella occorrente azione di raccordo e di coordinamento rispetto a tutti i soggetti pubblici coinvolti. Il predetto personale, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto ed in relazione alle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, è autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, fino a un massimo di 30 ore mensili *pro capite*, oltre i limiti fissati dalla normativa vigente.

5. Il Dipartimento della protezione civile, per le finalità di cui alla presente ordinanza, è autorizzato ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni, nel numero massimo di 5 unità che vengono poste in posizione di comando o di distacco previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa in materia di mobilità. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127; il Dipartimento è, altresì, autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime società, per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonché degli oneri contributivi ed assicurativi.

Art. 3.

1. Al fine di assicurare un'efficace azione di programmazione ed una costante attività di impulso e di verifica del complesso delle iniziative realizzative ed organizzative, altresì assicurando la compiuta armonizzazione dei singoli interventi di competenza dei soggetti pubblici coinvolti, è istituita, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione generale d'indirizzo composta da cinque membri, di cui uno individuato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con funzioni di coordinatore e gli altri quattro designati rispettivamente dalla regione Lazio, dal comune di Roma, dall'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» e dal Comitato olimpico nazionale italiano - Federazione italiana nuoto.

2. Ai membri della commissione di cui al precedente comma è corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 30% del trattamento economico in godimento.

Art. 4.

1. In relazione al ricorrente contesto di somma urgenza, ove per la realizzazione delle opere e degli interventi sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, quest'ultima è acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti della metà.

2. Per l'affidamento della realizzazione delle opere e degli interventi, per il conseguimento delle occorrenti forniture e servizi e per ogni acquisizione ritenuta necessaria, nonché per il miglioramento dei servizi funzionali all'evento, è autorizzato il ricorso alle deroghe di cui all'art. 5, tenuto conto anche della somma urgenza derivante dalla celebrazione del grande evento.

Art. 5.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel

rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, art. 24;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-*bis*, *ter*, *quater*, *quinquies*, *sexies*, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)*, della direttiva comunitaria n. 93/37;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 146, 147, 150 e 152;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 9 e 10 limitatamente al dimezzamento dei termini di cui all'art. 1 della presente ordinanza;

contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 17 maggio 2004;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6, limitatamente alla necessità di accelerazione del procedimento mediante il dimezzamento dei termini;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e successive modificazioni;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 34, comma 5, 151;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36 e successive modifiche ed integrazioni ed art. 37 del C.C.N.L. del 5 aprile 2001;

legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 16;

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 7, comma 1, lettera *c)*; articoli 14, 20, 22, 24 e 25;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-*bis*.

Art. 6.

1. L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato, anche in deroga all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e finanze n. 0101724 del 4 agosto 2005 ed all'art. 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad erogare, sulla base di apposita convenzione con l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», le risorse finanziarie occorrenti nel limite di 60 milioni di euro a titolo di mutuo oneroso; le parti possono convenire, laddove sopravvengano situazioni impreviste e di comprovata straordinarietà, altri finanziamenti aggiuntivi alle condizioni già previste.

2. Il comune di Roma si fa carico degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza a valere sulle risorse di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante «Interventi per Roma Capitale della Repubblica», nel limite di 60 milioni di euro.

3. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo da impiegarsi per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, nel limite di 115.000.000,00 di euro sono trasferite su un'apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al rettore dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

4. Le residue risorse finanziarie pari a euro 5.000.000,00 sono trasferite su un'apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, da destinare agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 2, nonché per il completamento degli ulteriori interventi di competenza del commissario delegato.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 2 e dell'art. 3 si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 7.

1. Il comune di Roma, l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ed il Comitato olimpico nazionale italiano definiscono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza, forme di cogestione delle realizzande strutture allo scopo di assicurarne l'indispensabile redditualità, anche strumentale al mantenimento degli impegni di restituzione dell'Ateneo, in favore dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, sulle somme finanziate dal medesimo ente.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00627

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 novembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento delle cancellerie del Tribunale di Venezia. Proroga dei termini di decadenza per il compimento degli atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Venezia in data 12 ottobre 2005, dalla quale risulta l'irregolare funzionamento delle cancellerie del tribunale di Venezia nella giornata del 7 ottobre 2005 per sgombero dei locali dell'ufficio giudiziario disposto a seguito di segnalazione dei Vigili del fuoco;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento delle cancellerie del tribunale di Venezia nel giorno 7 ottobre 2005, per sgombero dei locali a seguito di segnalazione da parte dei Vigili del fuoco, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 novembre 2005

p. *Il Ministro:* GIULIANO

06A00729

DECRETO 23 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio UNEP della Corte di appello di Milano. Proroga dei termini di decadenza per il compimento degli atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Milano in data 7 maggio 2005, dalla quale risulta il mancato funzionamento dell'Ufficio UNEP della Corte di appello di Milano nella giornata del 30 novembre 2004 per sciopero del pubblico impiego;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio UNEP della Corte di appello di Milano nel giorno 30 novembre 2004, per sciopero del pubblico impiego, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 novembre 2005

p. *Il Ministro:* GIULIANO

06A00730

DECRETO 23 dicembre 2005.

Accertamento del periodo del mancato funzionamento del Tribunale di Salerno, settore ordinario civile. Proroga dei termini di decadenza per il compimento degli atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Viste le note del presidente della Corte di appello e del tribunale di Salerno rispettivamente in data 22 ottobre 2005 e 3 novembre 2005, dalle quali risulta il mancato funzionamento del tribunale di Salerno, settore ordinario civile, nel periodo dal 20 settembre al 5 novembre 2005, per adeguamento ed ammodernamento delle strutture e dei locali di cancelleria;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Salerno, settore ordinario civile, nel periodo 20 settembre al 5 novembre 2005, per adeguamento ed ammodernamento delle strutture e dei locali di cancelleria, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 dicembre 2005

p. *Il Ministro:* GIULIANO

06A00731

DECRETO 16 gennaio 2006.

Approvazione della deliberazione del 19 ottobre 2005 del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, concernente la misura del contributo dovuto dagli iscritti per l'anno 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Esaminata la deliberazione in data 19 ottobre 2005 con cui il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato per l'anno 2006 la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento, nonché quella del limite massimo delle quote annuali per il biennio 2006-2007 dovute ai rispettivi consigli regionali e interregionali dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali;

Considerato, che entrambe le misure rimaste invariate rispetto a quelle fissate rispettivamente per l'anno 2005 e per il biennio 2004-2005, devono ritenersi congrue;

Visto l'art. 20 (commi *f* e *g*) della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e gli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 19 ottobre 2005, con cui il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato in euro 50 le quote annuali dovute per l'anno 2006 al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti per le spese del suo funzionamento dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali; nonché in euro 50 il limite massimo delle quote annuali dovute, per il biennio 2006-2007, ai rispettivi consigli regionali e interregionali dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali; ed ha altresì disposto che le quote suddette, a norma dell'art. 28 del regolamento, sono ridotte alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

Inoltre sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno è dovuta una indennità per il ritardato pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art. 29, decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).

Roma, 16 gennaio 2006

Il direttore generale: MELE

06A00628

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 25 gennaio 2006.

Norme transitorie delle temperature dell'aria nei diversi ambienti e di durata massima giornaliera.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premesso che le condizioni climatiche eccezionalmente fredde che nel corso degli ultimi mesi hanno interessato e ancora interessano l'Italia e l'Europa hanno portato ad uno straordinario incremento della domanda di gas naturale e hanno contribuito ad una riduzione delle importazioni dall'estero;

Premesso che il probabile protrarsi di questa situazione potrebbe causare una ulteriore contrazione della disponibilità di stoccaggio di gas naturale;

Visto l'art. 4, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il quale dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri interessati, può emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni.

Visto l'art. 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica , che stabilisce, tra l'altro, la durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale;

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica, il quale fissa la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare che non deve essere superata durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, comma 7, lettera *q)*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale stabilisce che è esercitato dallo Stato il compito di adottare misure temporanee di salvaguardia della continuità della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 dicembre 2005 recante l'aggiornamento della procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli;

Ritenuto che, in considerazione delle attuali e previste condizioni climatiche sia necessario attivare ulteriori interventi per ridurre i consumi di gas naturale, ai sensi della fase 5 della procedura di emergenza allegata al citato decreto del Ministro delle attività produttive 12 dicembre 2005;

Ritenuto, al fine di assicurare il contenimento dei consumi di gas naturale, di dover intervenire con norme specifiche, efficaci nel solo periodo dal 1° febbraio 2006 al 28 febbraio 2006 inclusi, sui parametri di media aritme-

tica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare che non deve essere superata durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, nonché di durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Norme transitorie in materia di media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare e di durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale

1. Il valore massimo della media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, citato in premessa, è ridotto di un grado centigrado, fatta eccezione per gli edifici rientranti nelle categorie, di cui all'art. 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, di seguito indicate:

a) E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

b) E. 3 edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri sociali per anziani;

c) E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;

d) E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido.

2. La durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, citato in premessa, è ridotta di un'ora per tutte le zone, con le medesime eccezioni di cui al comma 1.

Art. 2.

Periodo di efficacia delle norme di cui all'art. 1

1. Le norme di cui all'art. 1 sono efficaci limitatamente al periodo dal 1° febbraio 2006 al 28 febbraio 2006 inclusi.

2. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle attività produttive, entra in vigore dalla data di sua prima pubblicazione.

Roma, 25 gennaio 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A00867

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Ristocoop», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mario Scattone, in data 12 ottobre 1994, repertorio n. 013059, registro società n. 7699/1994, tribunale di Roma, BUSC n. 34082, codice fiscale n. 04774101002 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Equestrian Service» con sede in Roma, costituita per rogito notaio Antonino D'Agostino, in data 8 febbraio 1996, repertorio n. 226389, registro società n. 68680/96, tribunale di Roma, BUSC n. 34639, codice fiscale n. 05053091004 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Eagles Cinematografica», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Di Pietro Francesco, in data 13 gennaio 1981, repertorio n. 002693, registro società n. 1560/81, tribunale di Roma, BUSC n. 27656, codice fiscale n. 03924380581 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Agro-Service», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Renato Bissi, in data 1° marzo 1983, repertorio n. 011340, registro società n. 2113/83, tribunale di Roma, BUSC n. 27659, codice fiscale n. 05991630582 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Bici Roma», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Rita Maria Fiumara, in data 17 marzo 1983, repertorio n. 003005, registro società n. 2823/83, tribunale di Roma, BUSC n. 27775, codice fiscale n. 06038210586 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «CO.D.LA.S.S. Coop. di lavoro sociosanitario», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Perrotta Giancarlo, in data 2 marzo 1983, repertorio n. 013056, registro società n. 2759/83, tribunale di Roma, BUSC n. 27717, codice fiscale n. 06010520580 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 10 novembre 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A00714

DECRETO 10 novembre 2005.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Fianese Confezionamento (C.F.C.)», con sede in Fiano Romano, costituita per rogito notaio Giuseppe Troili, in data 21 settembre 1982, repertorio n. 2976, registro società n. 6100/82, tribunale di Roma, BUSC n. 27376, codice fiscale n. 05692880585 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Cilli Prima», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Feroli Giuseppe, in data 23 marzo 1983, repertorio n. 2358, registro società n. 2288/83, tribunale di Roma, BUSC n. 27681, codice fiscale n. 96054580582 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Territoriottanta», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mario Silvestri, in data 25 maggio 1982, repertorio n. 4866, registro società n. 5664/82, tribunale di Roma, BUSC n. 27404, codice fiscale n. 05568010580 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Nuova CO.A.T. - Nuova cooperativa autotrasporti Tiburtina», con sede in Tivoli, costituita per rogito notaio Michele Santarcangelo, in data 7 ottobre 1982, repertorio n. 000272, registro società n. 7705/82, tribunale di Roma, BUSC n. 27487, codice fiscale n. 05731200589 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Gestioni Pubblicitarie», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Marco Papi, in data 7 aprile 1981, repertorio n. 002887, registro società n. 3175/81, tribunale di Roma, BUSC n. 26528, codice fiscale n. 05665890587 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Acli Laurentino n. 20 RM OPQRS», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Intersimone Giorgio, in data 19 febbraio 1981, repertorio n. 021670, registro società n. 3188/81, tribunale di Roma, BUSC n. 26472, codice fiscale n. 04977710583 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 10 novembre 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A00715

DECRETO 5 gennaio 2006.

Scioglimento di varie società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «Determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Tersicore duemila» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Gatto in data 18 febbraio 1983, repertorio n. 001770, registro società n. 2499/83, REA n. 513108, tribunale di Roma, BUSC n. 27702 codice fiscale n. 06058830586 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Giannetto Valli Quindici» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Luigi Iorio, in data 11 maggio 1982, repertorio n. 1907, registro società n. 4401/82, REA n. 496866, tribunale di Roma, BUSC n. 27222, codice fiscale n. 05558080585 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «C.A.R. - Cooperativa autotrasportatori romani a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Renato Bissi in data 28 maggio 1982, repertorio n. 9948, registro società n. 4402/82, REA n. 497519, tribunale di Roma, BUSC n. 27219, codice fiscale n. 05614430584 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni).

società cooperativa «Studio quattro» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Papi in data 10 giugno 1982, repertorio n. 45686, registro società n. 4414/83, REA n. 500046, tribunale di Roma, BUSC n. 27242, codice fiscale n. 05665820584 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Residenza 83» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Franca Carlucci in data 14 luglio 1982, repertorio n. 2219, registro società n. 5103/82, REA n. 498808, tribunale di Roma, BUSC n. 27323, codice fiscale n. 05645120584 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Casal del Pino», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Piercarlo Capparrelli, in data 13 gennaio 1982, repertorio n. 6856, registro società n. 2266/82, REA n. 491621, tribunale di Roma, BUSC n. 27040, codice fiscale n. 05352800584 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 5 gennaio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A00716

DECRETO 10 gennaio 2006.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «Determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Nuova Aurora 83» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Rodolfo Jannitti Piromallo in data 4 maggio 1983, repertorio n. 17677, registro società n. 3931, R.E.A. n. 513615, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 27777, codice fiscale n. 06072020586 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «P F 82» a r.l., con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito notaio dott. Domenico Sciumbata in data 27 luglio 1982, repertorio n. 7422, registro società n. 5507/82, R.E.A. n. 500202, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 27332, codice fiscale n. 05645100586 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Tuscolana autotrasporti», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Carosi in data 17 novembre 1980, repertorio n. 56520, registro società n. 6283/80, R.E.A. n. 467541, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 26153, codice fiscale n. 03914690585 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 10 gennaio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A00717

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 gennaio 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Castelmagno», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Castelmagno», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno DOP, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta «Castelmagno» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 65973 del 31 ottobre 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 5 agosto 2005, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Castelmagno», ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Castelmagno» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Castelmagno», secondo le modifiche richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Castelmagno» che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio per la tutela del formaggio Castelmagno DOP e che si allega al presente decreto.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Castelmagno», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO CASTELMAGNO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOP)

Art. 1.

La denominazione di origine protetta «Castelmagno» e riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il formaggio «Castelmagno» è ottenuto da latte di vacca crudo. Le mungiture devono essere fino ad un massimo di quattro mungiture consecutive con eventuali aggiunte di latte ovino e/o caprino in percentuale da un minimo del 5% ad un massimo del 20%. Il bestiame bovino deve essere riconducibile ai tipi genetici Barà Pustertaler, Bruna, Pezzata Rossa d'Oropa, Pezzata Rossa, Montbeillard, Grigio Alpina, Piemontese, Valdostana e loro incroci.

Le vacche che forniscono il latte per la DOP «Castelmagno» devono essere sottoposte a mungitura non più di due volte al giorno.

Nell'ambito della gestione aziendale è vietato il ciclo di asciutta delle vacche fuori dalla zona tipica di produzione; ad eccezione dei capi di proprietà dei margari, in relazione ai tradizionali cicli di monticazione e demonticazione.

L'alimentazione del bestiame deve essere costituita da almeno il 10% giornaliero di foraggi freschi od affienati, ottenuti in zona di produzione, al fine di tutelare un legame con il territorio.

È vietato l'uso di insilati di mais ed il ricorso a fermenti.

I componenti dei mangimi costituenti l'integrazione della razione alimentare dovranno essere costituiti da cereali, leguminose, sali minerali e vitamine consentiti dalle leggi vigenti.

Il formaggio DOP «Castelmagno» presenta una forma cilindrica a facce piane del diametro di 15-25 cm. Lo scalzo è di 12-20 cm. Il peso di una forma varia dai 2 ai 7 kg. Le caratteristiche del formaggio DOP sono riferite al periodo minimo di stagionatura (60 giorni).

Le caratteristiche del «Castelmagno» sono le seguenti:

formaggio presamico pressato a pasta semidura che si produce per l'intero arco dell'anno, tranne che per la tipologia d'alpeggio che viene prodotta nell'intervallo di tempo maggio-ottobre;

a) Crosta: non edibile, sottile di colore giallo-rossastro, liscia, tendente al rigido e regolare ai minimi di stagionatura; assume invece un colore più scuro, si ispessisce e diventa rugosa con il progredire della stagionatura;

b) Pasta: bianco perlaceo o bianco avorio ai minimi di stagionatura, di colore giallo ocrato con eventuali venature blu verdastre all'interno col progredire della stagionatura;

c) Struttura: friabile ai minimi di stagionatura, più compatta col progredire della stagionatura,

d) Sapore: fine, delicato e moderatamente salato ai minimi di stagionatura; più saporito col progredire della stagionatura.

La percentuale minima di grasso sulla sostanza secca è del 34 %.

Il latte destinato alla trasformazione in «Castelmagno» deve essere esclusivamente crudo. Le mungiture devono essere fino ad un massimo di quattro mungiture consecutive.

È consentito il raffreddamento del latte per lo stoccaggio ad una temperatura non inferiore ai 6º C.

Il latte, dopo l'eventuale scrematura per affioramento, va riscaldato alla temperatura di 30-38^{0} C.

Non è consentita la pastorizzazione e la termizzazione del latte.

La coagulazione avviene alla temperatura compresa tra 30 e 38º C, in un tempo tra i 30 e i 90 minuti con caglio liquido di vitello (con almeno il 70 % di chimosina).

Quando il coagulo ha raggiunto un sufficiente grado di rassodamento lo si rivolta e successivamente lo si rompe mantenendolo sempre all'interno del siero di lavorazione chiamato tradizionalmente «la laità». La rottura successiva viene effettuata dapprima grossolanamente e poi in modo sempre più fine sino ad ottenere granuli caseosi omogenei, delle dimensioni da chicco di mais a nocciola.

La lavorazione in caldaia avviene mantenendo la massa in continua agitazione per un tempo da 10 a 15 minuti al fine di facilitare la separazione della cagliata dalla laità che si trova inglobata nelle maglie del coagulo con eventuali soste intermedie. La cagliata così frantumata viene lasciata depositare sul fondo della caldaia o scaricata.

La cagliata viene messa in una tela asciutta e pulita chiamata «risola» in tessuto vegetale o sintetico. La risola va poi eventualmente pressata e appesa oppure appoggiata su un piano inclinato. Si lascia riposare per almeno 18 ore, necessarie perché il siero residuo fuoriesca senza l'azione di pressatura. È consentito durante questo riposo raffreddare la cagliata.

Trascorso questo periodo di almeno 18 ore, la cagliata viene messa in recipienti (di materiale idoneo all'uso alimentare compreso il legno), sommersa nel siero delle lavorazioni precedenti che deve avere una temperatura di almeno 10º C per un periodo che va dai 2 ai 4 giorni per una regolare fermentazione. Successivamente la cagliata viene rotta e poi finemente tritata, rimescolata e salata. Il prodotto viene ora avvolto in una tela in tessuto vegetale o sintetico, ed introdotto nelle «fascelle» di formatura in legno o altro materiale idoneo ove rimane per almeno un giorno e sottoposta ad una adeguata pressatura manuale o meccanica.

Sulla base delle fascelle viene posizionata una matrice recante il marchio di origine in negativo sulla forma, descritto nel presente disciplinare di produzione.

È consentita un'ulteriore salatura delle forme a secco per dare colore e consistenza alla crosta del formaggio.

La maturazione deve avvenire in grotte naturali fresche ed umide o comunque in locali che ripetano dette condizioni ambientali per un periodo minimo di 60 giorni su assi di legno o altro materiale idoneo. La temperatura di stagionatura deve essere compresa tra i 5 ºC e i 15 ºC e l'umidità tra 70%-98%.

Art. 3.

Il formaggio «Castelmagno» deve essere prodotto, stagionato e confezionato nel territorio amministrativo dei seguenti comuni siti in provincia di Cuneo: Castelmagno, Pradleves, Monterosso Grana, da cui dovrà provenire anche il latte destinato alla trasformazione.

Art. 4.

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori/stagionatori e dei confezionatori, nonché la tenuta di registri di produzione e condizionamento e la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Inoltre, il quantitativo di latte prodotto, nonché i bovini e gli ovi-caprini da cui deriva la materia prima, devono essere soggetti a controllo funzionale. Deve essere sempre presente la scheda tecnica del caglio ed il riferimento al lotto in uso. Devono anche essere denunciate mensilmente il numero delle forme prodotte. Per il formaggio «Castelmagno» che si fregia della menzione aggiuntiva «di Alpeggio», gli appezzamenti sui quali sono gestiti gli animali al pascolo devono essere iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di controllo. Di tali appezzamenti sono determinate le quantità massime di latte prodotto per specie animale di cui si terrà conto nell'emissione dell'autorizzazione alla marchiatura. La stima delle potenzialità massime in termini di litri di latte sostenibile dall'area pascolata deve essere realizzata tenendo conto della composizione floristica, del momento di utilizzazione, della tipologia e del carico animale presente; inoltre deve essere denunciato ogni anno l'inizio e la fine dell'attività di pascolo all'Organismo di controllo. Gli alpeggi devono essere censiti dall'Organismo di controllo. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Le condizioni da rispettare sono relative alle strutture destinate alla produzione del latte ed alla sua lavorazione e stagionatura. Le stalle dove viene prodotto il latte devono essere registrate ai sensi della normativa vigente ed i punti di lavorazione devono essere in possesso o del bollo CEE oppure, in caso di aziende che effettuano la vendita diretta, di idonea autorizzazione sanitaria rilasciata sulla base della vigente normativa nazionale.

Entro il 10 di ogni mese deve essere dichiarato all'Organismo di controllo il numero di forme prodotte o stagionate da ogni azienda nel mese precedente.

Art. 5.

Il formaggio «Castelmagno» prodotto e stagionato può portare la menzione aggiuntiva «di Alpeggio» a condizione che:

il latte sia proveniente esclusivamente da vacche, capre e pecore mantenute al pascolo in alpeggio per un periodo compreso tra l'inizio di maggio e la fine di ottobre. Gli animali devono essere alimentati al pascolo con almeno il 90% di flora locale;

tutto il processo produttivo avvenga in alpeggio;

la caseificazione avvenga al di sopra dei 1000 metri s.l.m.

Art. 6.

I controlli di cui all'art. 10 del Reg. (CEE) n. 2081/92 verranno effettuati dall'Organismo di controllo autorizzato.

Art. 7.

Il prodotto viene marchiato all'origine con il logo impresso sulla faccia a contatto con la base della fascella al momento della formatura. Prima dell'immissione del prodotto al consumo verrà, apposta sul formaggio conforme un contrassegno identificativo, che costituisce il marchio di conformità, denominato «sventolina» sulla stessa faccia occupata dal marchio di origine, descritta nel presente disciplinare di produzione.

Il marchio di origine è costituito da una «C» stilizzata con abbozzi di vette alpine nella parte superiore ed al centro una forma ellittica di formaggio intagliato. Il marchio è realizzato in due dimensioni: di cm 11,0 x 12,0 per marchiare le forme da 2 a 3 kg. e di cm 15,3 x 16,3 per le forme da 3 a 7 kg.

Marchio all'origine

Il formaggio «Castelmagno» essendo prodotto tutto al di sopra dei 600 metri s.l.m. reca in etichetta la dicitura «prodotto della montagna»; quando la produzione del latte e la caseificazione avvengono al di sopra dei 1000 metri s.l.m., il formaggio DOP anziché la dicitura «prodotto della montagna» arrecherà in etichetta la dicitura «di alpeggio».

Nel caso di formaggio «Castelmagno» prodotto della montagna, la scritta della sventolina sarà in campo colore blu.

Per il formaggio «Castelmagno» d'Alpeggio la sventolina porterà la menzione «DI ALPEGGIO» sulle quattro eliche che la compongono; la scritta «CASTELMAGNO» sarà in campo colore verde muschio e i caratteri della scritta «DI ALPEGGIO», posta all'interno della scritta «CASTELMAGNO», avranno un'altezza di 6 mm.

Marchio di conformità

Su entrambe le scritte verrà riportata la dicitura «crosta non edibile».

Indici colorimetri del marchio di conformità: Sventolina per il Castelmagno DOP «Prodotto della montagna»: colore giallo pantone n. 101C, colore blu reflex; Sventolina per Castelmagno DOP «di alpeggio»: colore giallo pantone n. 101C, colore verde pantone n. 348C.

Solo a seguito di tale marchiatura ed etichettatura il prodotto potrà essere immesso al consumo con la denominazione di origine protetta «Castelmagno».

Il marchio di conformità è costituito da un contrassegno di carta a forma circolare con fustellature a quattro eliche di diametro di cm 18 recanti il medesimo disegno di cui al marchio d'origine.

I contrassegni devono recare le diciture di legge oltre alla dicitura Denominazione di origine protetta «Castelmagno» e, se del caso, delle menzioni aggiuntive «prodotto della montagna» o «di Alpeggio». Tutti gli elementi utili alla marchiatura, contenenti il logo costitutivo della Denominazione d'origine protetta che costituisce parte integrante del presente disciplinare di produzione comprensivo della sigla alfanumerica che identifica il casello di produzione, sono detenuti dal Consorzio incaricato e sono dati in uso agli aventi diritto.

Art. 8.

Il formaggio può essere venduto al consumo sia intero che al taglio, sia porzionato che preconfezionato: in tali casi dovrà sempre essere riconoscibile il marchio di origine e il contrassegno identificativo, inoltre la porzionatura dovrà essere effettuata soltanto nella zona di produzione del formaggio D.O.P. «Castelmagno».

L'etichettatura relativa al prodotto porzionato o preconfezionato deve riportare il nome del produttore e dello stagionatore e deve essere conforme alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ed in ogni caso deve sempre consentire la visibilità dei contrassegni costitutivi della D.O.P. e il numero del lotto di appartenenza per permettere una migliore rintracciabilità del prodotto.

I prodotti ottenuti dall'elaborazione del formaggio «Castelmagno» sono immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla predetta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il «Castelmagno» costituisca l'unico componente della categoria merceologica di appartenenza contenuto nel prodotto elaborato;

gli utilizzatori del «Castelmagno» siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato della tutela, dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.

In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) n. 2081/92.

06A00672

DECRETO 18 gennaio 2006.

Disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, prodotti nel territorio della regione Abruzzo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento comunitario n. 753/02 della commissione del 29 aprile 2002 ed in particolare l'art. 19, indicazione delle varietà di vite;

Visti i decreti ministeriali 18 novembre 1995 con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini della regione Abruzzo «Alto Tirino», «Valle Peligna», «Colli Aprutini», «Colline Pescaresi», «Terre di Chieti», «Colline Teatine», «Colline Frentane», «Colli del Sangro», «del Vastese» o «Histonium» e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione, e successive modifiche;

Vista la richiesta del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini d'Abruzzo, fatta propria dalla regione Abruzzo, intesa ad ottenere la possibilità di utilizzare il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei suddetti vini ad indicazione geografica tipica;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla predetta richiesta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2005;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto di doversi provvedere, in conformità del suddetto parere del citato comitato, alla emanazione di disposizioni, aventi carattere di generalità, da intendersi integrative delle disposizioni contenute nei disciplinari dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nei territori della regione Abruzzo;

Decreta:

Art. 1.

Nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica della regione Abruzzo «Alto Tirino», «Valle Peligna», «Colli Aprutini», «Colline Pescaresi», «Terre di Chieti», «Colline Teatine», «Colline Frentane», «Colli del Sangro», « del Vastese» o «Histonium» è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.

I vitigni di cui al primo comma devono essere compresi tra quelli elencati negli articoli 2 dei corrispondenti disciplinari di produzione come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione dei relativi vini da tavola a indicazione geografica tipica nei termini stabiliti dal citato articolo.

Art. 2.

Il riferimento al nome dei due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica di cui al precedente articolo, è consentito a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il vino derivante dall'uva della varietà presente in quantità minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati, non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del relativo disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, ottenute da ciascuno dei due vitigni, non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'art. 4 del relativo disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l'indicazione dei due vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali, attualmente in vigore, in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00780

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DETERMINAZIONE 13 gennaio 2006.

Obiettivi di qualità conseguiti per i servizi di posta raccomandata, assicurata e pacchi, relativamente all'anno 2003.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare l'art. 12, in base al quale l'autorità di regolamentazione stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 19 giugno 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2003, che fissa, tra l'altro, gli indici di qualità relativi ai tempi di recapito della posta raccomandata e assicurata e dei pacchi ordinari per il periodo 2003-2005;

Visto il contratto di programma 2003-2005 stipulato tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2004, ed in particolare l'art. 4;

Tenuto conto che, al fine dell'accertamento degli obiettivi di recupero della qualità relativamente ai prodotti di corrispondenza registrata e dei pacchi rientranti nel servizio universale il Ministero ha richiesto al fornitore del servizio universale il report dei dati nazionali relativi al recapito delle raccomandate, assicurate e pacchi nell'anno 2003;

Esaminati i dati nazionali relativi al recapito delle raccomandate, assicurate e pacchi forniti dalla società Poste Italiane S.p.a., relativi al periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2003;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Nel periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2003, Poste Italiane S.p.a. ha conseguito i seguenti risultati in termini di qualità, con riferimento al prodotto «posta raccomandata»:

	J+3	J+5
parametri di qualità	92,0%	99,0%
risultati conseguiti	92,5%	99,0%
scostamento	+0,5%	—

J+3: recapito in tre giorni più quello di spedizione.
J+5: recapito in cinque giorni più quello di spedizione.

Art. 2.

Nel periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2003, Poste Italiane S.p.a. ha conseguito i seguenti risultati in termini di qualità, con riferimento al prodotto «posta assicurata»:

	J+3	J+5
parametri di qualità	92,0%	99,0%
risultati conseguiti	92,7%	99,2%
scostamento	+0,7%	+0,2%

J+3: recapito in tre giorni più quello di spedizione.
J+5: recapito in cinque giorni più quello di spedizione.

Art. 3.

Nel periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2003, Poste Italiane S.p.a. ha conseguito i seguenti risultati in termini di qualità, con riferimento al prodotto «pacco ordinario»:

	J+5
parametri di qualità	91,0%
risultati conseguiti	95,2%
scostamento	+4,2%

J+5: recapito in cinque giorni più quello di spedizione.

Art. 4.

Sulla base dei risultati sopradescritti, la società Poste Italiane, nell'anno 2003, ha rispettato gli indici di qualità previsti per la posta raccomandata, la posta assicurata e i pacchi ordinari.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il Ministro: LANDOLFI

06A00784

DETERMINAZIONE 13 gennaio 2006.

Obiettivi di qualità conseguiti per i servizi di posta raccomandata, assicurata e pacchi, relativamente all'anno 2004.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare l'art. 12, in base al quale l'Autorità di regolamentazione stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni del 19 giugno 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1º luglio 2003, che fissa, tra l'altro, gli indici di qualità relativi ai tempi di recapito della posta raccomandata e assicurata e dei pacchi ordinari per il periodo 2003-2005;

Visto il contratto di programma 2003-2005 stipulato tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2004, ed in particolare l'art. 4;

Tenuto conto che, al fine dell'accertamento degli obiettivi di recupero della qualità relativamente ai prodotti di corrispondenza registrata e dei pacchi rientranti nel servizio universale il Ministero ha richiesto al fornitore del servizio universale il report dei dati nazionali relativi al recapito delle raccomandate, assicurate e pacchi nell'anno 2004;

Esaminati i dati nazionali relativi al recapito delle raccomandate, assicurate e pacchi forniti da Poste Italiane S.p.a., relativi al periodo 1º gennaio 2004-31 dicembre 2004;

Visto il più che ampio superamento dell'obiettivo relativo al prodotto «pacco ordinario»;

Visto il raggiungimento degli obiettivi relativi ai prodotti «posta raccomandata» e «posta assicurata» con riferimento all'indice J+3;

Visti gli scostamenti dagli obiettivi relativi ai prodotti «posta raccomandata» e «posta assicurata» con riferimento all'indice J+5, pari entrambi a −0,1%;

Considerato che l'art. 4, comma 4 del citato contratto di programma assoggetta la società al pagamento di una penale in caso di divergenze dall'obiettivo fissato, salva la possibile rilevanza di oggettive e documentate circostanze impreviste o imprevedibili o di eventi dipendenti da cause di forza maggiore;

Viste le note con le quali in data 7 aprile 2004 e 8 novembre 2004 la società rappresentava, con particolare riferimento al primo semestre dell'anno di riferimento, la presenza di significative anomalie nella regolarità dei voli aerei notturni impiegati per il trasporto della corrispondenza e la possibilità di un'incidenza delle stesse sul raggiungimento degli obiettivi di qualità, e l'adozione di misure logistiche alternative adottate al fine di porre rimedio agli effetti di tali anomalie;

Vista la nota con la quale in data 28 novembre 2005 la società precisava che nel solo primo semestre si erano verificate 638 cancellazioni di voli (circa 13,2% di quelli previsti) per un totale di 8.490.500 invii interessati, mentre lo scostamento negativo dagli obiettivi è stato determinato per effetto del mancato recapito entro cinque giorni di un numero di invii pari a 333.156 (1 per mille dei volumi recapitati);

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Nel periodo 1º gennaio 2004-31 dicembre 2004, Poste Italiane S.p.a. ha conseguito i seguenti risultati in termini di qualità, con riferimento al prodotto «posta raccomandata»:

	J+3	J+5
parametri di qualità	92,0%	99,0%
risultati conseguiti	92,2%	98,9%
scostamento	+0,2%	−0,1%

J+3: recapito in tre giorni più quello di spedizione.
J+5: recapito in cinque giorni più quello di spedizione.

Art. 2.

Nel periodo 1º gennaio 2004-31 dicembre 2004, Poste Italiane S.p.a. ha conseguito i seguenti risultati in termini di qualità, con riferimento al prodotto «posta assicurata»:

	J+3	J+5
parametri di qualità	92,0%	99,0%
risultati conseguiti	92,1%	98,9%
scostamento	+0,1%	−0,1%

J+3: recapito in tre giorni più quello di spedizione.
J+5: recapito in cinque giorni più quello di spedizione.

Art. 3.

Nel periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2004, Poste Italiane S.p.a. ha conseguito i seguenti risultati in termini di qualità, con riferimento al prodotto «pacco ordinario»:

	J+5
parametri di qualità	92,0%
risultati conseguiti	95,4%
scostamento	+3,4%

J+5: recapito in cinque giorni più quello di spedizione.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 4 del contratto di programma citato nelle premesse, Poste Italiane S.p.a. ha superato gli obiettivi di qualità con riferimento al prodotto «pacco ordinario». Con riferimento ai prodotti «posta raccomandata» e «posta assicurata», la misura dei risultati sopra evidenziati è da ricondurre a oggettive e imprevedibili circostanze esimenti in quanto ascrivibili a causa di forza maggiore.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il Ministro: LANDOLFI

06A00783

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 dicembre 2005.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a euro 31.742.950,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del Comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 5 ottobre 2005, riportate nel rispettivo resoconto sommario;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 31.742.950,00 ripartita in euro 8.447.990,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 23.294.960,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5986 del 20/03/2001 Comitato del 05/10/2005
- Progetto di Ricerca

Titolo: Nuove tecnologie di riduzione attiva e passiva delle emissioni acustiche per nuova generazione di gruppo termici Low Noise Emission, domestici e industriali

Inizio: 02/02/2002

Durata Mesi: 47

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 04/12/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Riello S.p.A.
LEGNAGO (VR)

- Costo Totale ammesso Euro 12.111.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 9.773.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 2.338.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 520.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 8.423.000,00	€ 2.338.000,00	€ 10.761.000,00
Non Eleggibile	€ 1.150.000,00	€ 0,00	€ 1.150.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 9.773.000,00	€ 2.338.000,00	€ 12.111.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	3.419.500,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	7.735.250,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 9421 del 20/07/2001 Comitato del 05/10/2005
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Veicolo Intelligente Virtuale (VIVI)

  Inizio: 01/04/2002

  Durata Mesi: 48

  L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 04/12/2001
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat

  ORBASSANO (TO)

- Costo Totale ammesso Euro 5.795.200,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 3.533.600,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 2.261.600,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 3.533.600,00	€ 2.261.600,00	€ 5.795.200,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.533.600,00	€ 2.261.600,00	€ 5.795.200,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.222.640,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	3.943.560,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 9423 del 20/07/2001 Comitato del 05/10/2005
- Progetto di Ricerca

Titolo: Motore Diesel VVA a bassissime emissioni.

Inizio: 04/02/2002

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 04/12/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat
ORBASSANO (TO)

- Costo Totale ammesso Euro 12.500.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 8.730.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 3.770.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 8.430.000,00	€ 3.770.000,00	€ 12.200.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 8.730.000,00	€ 3.770.000,00	€ 12.500.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.763.000,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	8.546.500,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 9428 del 20/07/2001 Comitato del 05/10/2005
- Progetto di Ricerca

  Titolo: SAFE CARS

  Inizio: 02/02/2002

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 04/12/2001
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat

  ORBASSANO (TO)

- Costo Totale ammesso Euro 4.439.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 3.742.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 697.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 362.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 56.000,00	€ 0,00	€ 56.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 3.686.000,00	€ 697.000,00	€ 4.383.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.742.000,00	€ 697.000,00	€ 4.439.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.042.850,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	3.069.650,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A00680

DECRETO 21 dicembre 2005.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a euro 199.148,50.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del Comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 5 ottobre 2005, riportate nel rispettivo resoconto sommario;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 31 gennaio 2005, n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il seguente progetto di formazione è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 199.148,50 ripartita in euro 52.407,50 nella forma di contributo nella spesa ed euro 146.741,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 9120/F del 17/06/2001 Comitato del 05/10/2005

- Progetto di Formazione

  Titolo: Formazione di due ricercatori laureati in metodologie sintetiche e caratterizzative di rilevanza per la chimica del fluoro

  Inizio: 01/11/2001

  Durata Mesi: 19

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Solvay solexis S.p.A.
  BOLLATE (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 209.630,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

• Formazione

Eleggibile lettera a)	€	0,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	209.630,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	209.630,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito Agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa	fino a Euro	52.407,50
Credito agevolato	fino a Euro	146.741,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A00681

DECRETO 21 dicembre 2005.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari a euro 4.163.494,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 5 ottobre 2005, riportate nel rispettivo resoconto sommario;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 4.163.494,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 6313 del 04/04/2001 Comitato del 14/12/2005

• Progetto di Ricerca

Titolo: Meccanismi di corrosione, metodi di protezione e prevenzione in reti di trasporto fluidi energetici in ambienti altamente aggressivi e in infrastrutture civili.

Inizio: 08/07/2005

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibillità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 42

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Consorzio Matris
ROMA

• Progetto di Formazione

Titolo: Meccanismi di corrosione, metodi di protezione e prevenzione in reti di trasporto fluidi energetici in ambienti altamente aggressivi e in infrastrutture civili.

Inizio: 01/02/2006

Durata Mesi: 16

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Consorzio Matris
ROMA (RM)

• Costo Totale ammesso	Euro	6.964.990,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	6.809.990,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	0,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	155.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 5.986.190,00	€ 0,00	€ 5.986.190,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 823.800,00	€ 0,00	€ 823.800,00	€ 155.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 6.809.990,00	€ 0,00	€ 6.809.990,00	€ 155.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	60 %	0 %
Eleggibile lettera c)	55 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	50 %	0 %
Non Eleggibile	50 %	0 %
Extra UE	50 %	0 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	4.163.494,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	4.085.994,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	77.500,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	0,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	0,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'acquisizione della concessione edilizia per il centro di ricerca.

06A00682

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1º marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Viste le note numeri 6330 del 13 dicembre 2005, 6431 del 16 dicembre 2005, 6506 del 20 dicembre 2005, 6548 del 22 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con le quali è stato comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio con le seguenti modalità:

in data 13 dicembre 2005 dei servizi catastali dalle ore 10,30 alle ore 11,30;

in data 14 dicembre 2005 dei servizi ipotecari e catastali dalle ore 10,30 alle ore 11,30;

in data 15 e 16 dicembre 2005 dei servizi catastali e ipotecari dalle ore 10 alle ore 11;

in data 19 dicembre 2005 dei servizi catastali dalle ore 9,30 alle ore 11,30 ed ipotecari dalle ore 10 alle ore 11;

in data 20 dicembre 2005 dei servizi catastali dalle ore 10 alle ore 11 ed ipotecari dalle ore 9,30 alle ore 11,30;

in data 21 dicembre 2005 dei servizi catastali ed ipotecari dalle ore 11 alle ore 12;

in data 22 dicembre 2005 dei servizi catastali ed ipotecari dalle ore 9,30 alle ore 11,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione di parte del personale alle assemblee sindacali richieste dalla locale R.S.U., evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 7/06 dell'Ufficio del Garante del Contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza, con le seguenti modalità:

in data 13 dicembre 2005 dei servizi catastali dalle ore 10,30 alle ore 11,30;

in data 14 dicembre 2005 dei servizi ipotecari e catastali dalle ore 10,30 alle ore 11,30;

in data 15 e 16 dicembre 2005 dei servizi catastali e ipotecari dalle ore 10 alle ore 11;

in data 19 dicembre 2005 dei servizi catastali dalle ore 9,30 alle ore 11,30 ed ipotecari dalle ore 10 alle ore 11;

in data 20 dicembre 2005 dei servizi catastali dalle ore 10 alle ore 11 ed ipotecari dalle ore 9,30 alle ore 11,30;

in data 21 dicembre 2005 dei servizi catastali ed ipotecari dalle ore 11 alle ore 12;

in data 22 dicembre 2005 dei servizi catastali ed ipotecari dalle ore 9,30 alle ore 11,30.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 19 gennaio 2006

Il direttore regionale: CESARO

06A00814

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2005.

Approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, da attuarsi mediante cessione dell'azienda, da UMS Generali Marine S.p.a., in Genova, ad Assicurazioni Generali S.p.a., in Trieste. Decadenza della UMS Generali Marine S.p.a. dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni. (Provvedimento n. 2401).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla UMS Generali Marine S.p.a. con sede in Genova, via San Bartolomeo degli Armeni n. 17, ed i successivi provvedimenti autorizzativi e di decadenza;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate ad Assicurazioni Generali S.p.a., con sede in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n. 2, ed i successivi provvedimenti autorizzativi e di decadenza;

Vista l'istanza congiunta presentata in data 22 luglio 2005 da UMS Generali Marine S.p.a. e da Assicurazioni Generali S.p.a., con la quale le predette società hanno chiesto l'approvazione del trasferimento di portafoglio;

Visti i verbali dei consigli di amministrazione di UMS Generali Marine S.p.a. in data 20 giugno 2005 e di Assicurazioni Generali S.p.a. in data 13 maggio 2005, concernenti il trasferimento del portafoglio assicurativo;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 18 novembre 2005;

Rilevato che l'operazione di trasferimento di portafoglio e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e danneggiati e che per detto trasferimento ricorrono i presupposti di cui all'art. 75 del decreto legislativo n. 175/1995;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, per dichiarare la decadenza di UMS Generali Marine S.p.a. dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 30 novembre 2005;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento del portafoglio assicurativo, da attuarsi mediante cessione dell'azienda, da UMS Generali Marine S.p.a. ad Assicurazioni Generali S.p.a.

Art. 2.

UMS Generali Marine S.p.a., con sede in Genova, è dichiarata decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

Il presidente: GIANNINI

06A00790

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 15 dicembre 2005.

Modifica della pianta organica.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Visto, in particolare, l'art. 156, comma 3, lettera *c)*, del Codice, il quale demanda al Garante il compito di definire la ripartizione dell'organico dell'Ufficio, con proprio regolamento, tra le diverse aree e qualifiche;

Visti i regolamenti del Garante numeri 1, 2, e 3/2000 approvati con deliberazioni del 28 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la tabella n. 5 allegata al predetto regolamento n. 2/2000 con la quale l'organico dell'Ufficio è stato ripartito tra le diverse aree e qualifiche;

Considerato che il Codice ha demandato al Garante nuovi e delicati compiti e che le novità introdotte dal legislatore, in particolare in tema di segnalazioni e reclami, rendono necessario reclutare altro personale di elevata qualificazione al fine di poter meglio adempiere a tali compiti, attesa anche la rilevanza e complessità delle attribuzioni conferite alle unità organizzative istituite nell'Ufficio e il volume di affari da esse trattati;

Rilevato che la dotazione organica dell'area direttiva è divenuta carente in relazione ai nuovi predetti compiti demandati all'Autorità, mentre risultano allo stato non coperti n. 3 posti dell'area esecutiva; rilevato, altresì, che occorre rimodulare anche la dotazione organica dell'area operativa, tenuto conto anche dell'esigenza di valorizzare l'esperienza e la professionalità maturate dal personale appartenente a tale area, offrendo ai più meritevoli un'opportunità di progressione di carriera in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 5, comma 3-*bis*, del predetto regolamento n. 2/2000;

Ritenuta quindi la necessità, per poter far fronte alle esigenze organizzative e funzionali prima richiamate, di procedere ad una circoscritta modifica della ripartizione dell'organico dell'Autorità, aumentando di n. 4 unità la dotazione dell'area direttiva (da n. 45 a n. 49 posti), con corrispondente riduzione della consistenza organica dell'area esecutiva per n. 2 posti (da n. 3 a n. 1 posto) e dell'area operativa, per un eguale numero di unità (da n. 26 a n. 24 posti);

Accertata la disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa e dato atto che gli oneri relativi a tali modifiche graveranno interamente sui fondi stanziati per le spese di funzionamento del Garante;

Dato atto che sulla proposta rideterminazione delle dotazioni organiche, come sopra rappresentata, sono state previamente consultate le organizzazioni sindacali del personale dipendente e visti gli atti relativi alla procedura esperita presso l'Ufficio della presente deliberazione;

Ritenuta la necessità che le predette modifiche delle dotazioni organiche entrino in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera:

La tabella n. 5, allegata al regolamento del Garante n. 2/2000 e successive modificazioni, recante la ripartizione del ruolo organico del personale dipendente del Garante, è sostituita dall'allegata tabella nella quale sono riportate, nei termini di cui in motivazione, le nuove dotazioni organiche dell'Autorità, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa all'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2005

Il presidente e relatore
PIZZETTI

Il segretario generale
BUTTARELLI

TABELLA n. 5

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DIPENDENTE
DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Area	Posti
Dirigenza	26
Direttiva	49
Operativa	24
Esecutiva	1
TOTALE . . .	100

06A00787

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 6 DICEMBRE 2004

ORDINANZA 13 dicembre 2005.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 203 - ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, n. 3464. Contrazione mutui con la Cassa depositi e prestiti per limiti di impegno di € 1.170.000,00 ed € 400.000,00 «Eventi alluvionali 2004». (Ordinanza n. 14).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE
IN SARDEGNA DEL 6 DICEMBRE 2004

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004, con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che autorizza il Dipartimento della protezione civile ad erogare ai soggetti competenti, contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; autorizzando a tal fine la spesa annua di 58,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2005;

Visto il medesimo art. 1, comma 203, che rinvia per la ripartizione dei predetti contributi ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005, che ha disposto, fra l'altro, la ripartizione dei contributi tra le regioni interessate, destinando alla regione Sardegna due limiti di impegno quindicennali di € 1.170.000,00 per «Eventi alluvionali dicembre 2004» e € 400.000,00 per «Eventi alluvionali dicembre 2004, Cagliari, Nuoro e Sassari»;

Visto l'art. 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che prevede la possibilità di stipulare i mutui per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, con la Cassa depositi e prestiti;

Considerato che la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005, prevede che «il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'ammortamento dei mutui quindicennali che le regioni, ovvero i commissari delegati qualora nominati, sono autorizzati a contrarre, sulla base dei contributi a ciascuna spettanti»;

Considerato che si rende necessario attivare la procedura di contrazione del mutuo corrispondente ai due limiti di impegno quindicennali di € 1.170.000,00 per «Eventi alluvionali dicembre 2004» e € 400.000,00 per «Eventi alluvionali dicembre 2004, Cagliari, Nuoro e Sassari»;

Visti i tassi praticati dalla Cassa depositi e prestiti che risultano essere in linea con quelli praticati dal mercato;

Vista la circolare della Cassa depositi e prestiti prot. n. DFP/80/05 del 10 novembre 2005, concernente l'accesso ai finanziamenti della CDP S.p.A. per le finalità di cui all'art. 1, comma 203 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, n. 3464;

Ritenuto di dover autorizzare la contrazione di due mutui quindicennali a tasso fisso con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e dei giorni successivi, corrispondenti ai due limiti di impegno di € 1.170.000,00 per «Eventi alluvionali dicembre 2004» e € 400.000,00 per «Eventi alluvionali dicembre 2004, Cagliari, Nuoro e Sassari»;

Ordina:

1. È autorizzata la contrazione di due mutui quindicennali a tasso fisso, con onere a carico dello Stato, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per effettuare le opere di ricostruzione nei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e dei giorni successivi, corrispondenti ai due limiti di impegno di € 1.170.000,00 per «Eventi alluvionali dicembre 2004» e € 400.000,00 per «Eventi alluvionali dicembre 2004, Cagliari, Nuoro e Sassari».

2. È autorizzata l'adesione allo schema di «Contratto di prestiti di scopo con oneri di ammortamento a carico dello Stato senza preammortamento per interventi in materia di protezione civile (OPCM n. 3464 del 29 settembre 2005)».

3. È fatta richiesta alla Cassa depositi e prestiti che la provvista dei mutui venga accreditata il 2 gennaio 2006 sulla contabilità speciale aperta presso la Banca d'Italia con il n. 3257 intestata a «Pr. Reg. Sardegna - ord 3387-04» con decorrenza dell'ammortamento 2 gennaio 2006, scadenza 1ª rata 30 giugno 2006.

4. Il tasso d'interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dal Direttore generale della CDP S.p.A., valido nella settimana in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP S.p.A.

5. Le rate di ammortamento saranno rimborsate direttamente dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante il pagamento di trenta rate semestrali posticipate, costanti, comprensive di capitale e interessi calcolati a partire dal giorno successivo alla data di erogazione della provvista dei mutui.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 dicembre 2005

Il commissario delegato: SORU

06A00782

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 16 dicembre 2005.

Modificazioni allo statuto - facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere: ampliamento pianta organica posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 47;

Vista la motivata proposta del consiglio della facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere, formulata nell'adunanza del 21 settembre 2005, intesa a ottenere l'ampliamento della pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia di due unità;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, nell'adunanza del 5 dicembre 2005;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 16 dicembre 2005;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella «A», di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia previsto per la facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere viene aumentato di due unità e diventa:

«Facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere: 22».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 dicembre 2005

Il rettore: ORNAGHI

06A00733

DECRETO RETTORALE 16 dicembre 2005.

Modificazioni allo statuto - facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli»: ampliamento pianta organica posti di ricercatore universitario.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 47;

Viste le motivate proposte del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», formulate nell'adunanza del 5 ottobre 2005, intese a ottenere l'ampliamento dei posti di ricercatore universitario di due unità;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, nell'adunanza del 5 dicembre 2005;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 16 dicembre 2005;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella «A», di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, il numero dei posti di ricercatore universitario previsto per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», viene aumentato di due unità e diventa:

«Facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli": n. 496».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 dicembre 2005

Il rettore: ORNAGHI

06A00734

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 5 gennaio 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito di diverse componenti;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995 e successive modificazioni;

Vista la delibera del senato accademico in composizione allargata del 20 ottobre 2005 che ha approvato la modifica dell'art. 13, comma 2, lettera *e)* dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 ottobre 2005 che ha espresso parere favorevole relativamente alla predetta modifica;

Vista la nota rettorale n. 13886 del 2 novembre 2005 con la quale è stata trasmessa al M.I.U.R., per il prescritto controllo di legittimità e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, la modifica dello statuto di Ateneo;

Vista la nota rettorale n. 14520 del 16 novembre 2005 con la quale vengono fornite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le delucidazioni richieste in riferimento alla predetta nota rettorale n. 13886;

Vista la nota ministeriale n. 4933 del 16 dicembre 2005, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esercitato il succitato controllo di legittimità e di merito, ha comunicato che in relazione al testo di modifiche proposto non vi sono osservazioni da formulare;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la modifica dell'art. 13, comma 2, lettera *e)* che, pertanto, viene riformulato come segue:

«Art. 13 (Senato accademico). — *Omissis.*

2. Il senato accademico è composto:

omissis

e) da cinque rappresentanti degli studenti.».

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 5 gennaio 2006

Il rettore: MISTRETTA

06A00626

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 17 gennaio 2006:

Cirianni Giulia Anna, notaio residente nel comune di Ficulle, distretto notarile Terni, è trasferito nel comune di Arezzo, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Baldari Leonardo, notaio residente nel comune di Nusco, distretto notarile Avellino, è trasferito nel comune di Montella, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Toschi Pier Ugo, notaio residente nel comune di Cervia, distretto notarile Ravenna, è trasferito nel comune di Imola, distretto notarile Bologna, con l'anzidetta condizione;

Salanitro Guido, notaio residente nel comune di Mirabella Imbaccari, distretto notarile Caltagirone, è trasferito nel comune di Adrano, distretto notarile Catania, con l'anzidetta condizione;

Balestrazzi Giuseppe, notaio residente nel comune di Caltagirone, è trasferito nel comune di Zafferana Etnea, distretto notarile Catania, con l'anzidetta condizione;

Bruno Sergio, notaio residente nel comune di Palermo, è trasferito nel comune di Cassano d'Adda, distretto notarile Milano, con l'anzidetta condizione;

Barresi Olivia, notaio residente nel comune di Padova, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Busani Angelo, notaio residente nel comune di Parma, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Santangelo Giuseppina, notaio residente nel comune di Seriate, distretto notarile Bergamo, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Vernazza Valentina, notaio residente nel comune di Pizzighettone, distretto notarile Cremona, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Parodi Francesco, notaio residente nel comune di Biella, è trasferito nel comune di Varese, distretto notarile Milano, con l'anzidetta condizione;

Ruggiero Carla, notaio residente nel comune di Nocera Inferiore, distretto notarile Salerno, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Puca Mariavalentina, notaio residente nel comune di Roccasecca, distretto notarile Cassino, è trasferito nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile Napoli, con l'anzidetta condizione;

De Giorgio Rossella Maria, notaio residente nel comune di Bagnara Calabra, distretto notarile Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Reggio Calabria, con l'anzidetta condizione;

Menghi Daniela, notaio residente nel comune della Spezia, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Passarelli Pula Massimiliano, notaio residente nel comune di Pesaro, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Sabbadini Luca, notaio residente nel comune di Fano, distretto notarile Pesaro, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Branca Francesco, notaio residente nel comune di Venosa, distretto notarile Potenza, è trasferito nel comune di Sapri, distretto notarile Salerno, con l'anzidetta condizione;

Atorino Elvira, notaio residente nel comune di San Cipriano Picentino, distretto notarile Salerno, è trasferito nel comune di Sarno, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Naschi Romano, notaio residente nel comune di Pietravairano, distretto notarile Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Teano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

06A00785

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione, al laboratorio «Istituto Giordano S.p.a.», in Bellaria, ai sensi della legge n. 818/1984 e della sua attuazione, decreto ministeriale 26 marzo 1985, per il settore di attività «porte ed elementi di chiusura resistenti al fuoco».

Con provvedimento dirigenziale datato 16 gennaio 2006, il laboratorio «Istituto Giordano S.p.a.», con sede in Bellaria (Rimini), via Rossini n. 2, ai sensi della legge n. 818/1984 e della sua attuazione decreto ministeriale 26 marzo 1985, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 21 giugno 2004, per il settore di attività «porte ed elementi di chiusura resistenti al fuoco» con codice d'individuazione alfanumerico RN01FR02A.

Il provvedimento è consultabile sul sito www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza insieme e prevenzione incendi».

06A00781

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 gennaio 2006

Dollaro USA	1,2272
Yen	140,45
Lira cipriota	0,5739
Corona ceca	25,580
Corona danese	7,4608
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68780
Fiorino ungherese	249,98
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8414
Corona svedese	9,2698
Tallero sloveno	239,49
Corona slovacca	37,390
Franco svizzero	1,5489
Corona islandese	75,35
Corona norvegese	8,0460
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3800
Nuovo leu romeno	3,6269
Rublo russo	34,3400
Nuova lira turca	1,6220
Dollaro australiano	1,6363
Dollaro canadese	1,4123
Yuan cinese	9,8943
Dollaro di Hong Kong	9,5175
Rupia indonesiana	11648,58
Won sudcoreano	1197,26
Ringgit malese	4,5989
Dollaro neozelandese	1,8094
Peso filippino	64,520
Dollaro di Singapore	1,9897
Baht tailandese	48,180
Rand sudafricano	7,4308

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A00864

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Clavaseptin».

Estratto decreto n. 86 del 30 dicembre 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0209/001-003.

Specialità medicinale per uso veterinario CLAVASEPTIN.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol - Magny-Vernois B.P. 189 - 70204 Lure Cedex (Francia).

Produttore: officina Cimex AG sita in Liesberg (Svizzera) Birsweg 2.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 striscia di alluminio con 10 cpr appetibili da 50 mg - A.I.C. n. 103747010;

2 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 50 mg - A.I.C. n. 103747022;

5 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 50 mg - A.I.C. n. 103747034;

10 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 50 mg - A.I.C. n. 103747046;

12 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 50 mg - A.I.C. n. 103747059;

15 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 50 mg - A.I.C. n. 103747061;

20 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 50 mg - A.I.C. n. 103747073;

25 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 50 mg - A.I.C. n. 103747085;

30 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 50 mg - A.I.C. n. 103747097;

40 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 50 mg - A.I.C. n. 103747109;

50 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 50 mg - A.I.C. n. 103747111;

60 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 50 mg - A.I.C. n. 103747123;

75 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 50 mg - A.I.C. n. 103747135;

100 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 50 mg - A.I.C. n. 103747147;

1 striscia di alluminio con 10 cpr appetibili da 250 mg - A.I.C. n. 103747150;

2 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 250 mg - A.I.C. n. 103747162;

5 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 250 mg - A.I.C. n. 103747174;

10 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 250 mg - A.I.C. n. 103747186;

12 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 250 mg - A.I.C. n. 103747198;

15 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 250 mg - A.I.C. n. 103747200;

20 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 250 mg - A.I.C. n. 103747212;

25 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 250 mg - A.I.C. n. 103747224;

30 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 250 mg - A.I.C. n. 103747236;

40 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 250 mg - A.I.C. n. 103747248;

50 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 250 mg - A.I.C. n. 103747251;

60 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 250 mg - A.I.C. n. 103747263;

75 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 250 mg - A.I.C. n. 103747275;

100 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 250 mg - A.I.C. n. 103747287;

1 striscia di alluminio con 10 cpr appetibili da 500 mg - A.I.C. n. 103747299;

2 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 500 mg - A.I.C. n. 103747301;

5 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 500 mg - A.I.C. n. 103747313;

10 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 500 mg - A.I.C. n. 103747325;

12 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 500 mg - A.I.C. n. 103747337;

15 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 500 mg - A.I.C. n. 103747349;

20 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 500 mg - A.I.C. n. 103747352;

25 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 500 mg - A.I.C. n. 103747364;

30 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 500 mg - A.I.C. n. 103747376;

40 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 500 mg - A.I.C. n. 103747388;

50 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 500 mg - A.I.C. n. 103747390;

60 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 500 mg - A.I.C. n. 103747402;

75 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 500 mg - A.I.C. n. 103747414;

100 strisce di alluminio con 10 cpr appetibili da 500 mg - A.I.C. n. 103747426.

Composizione: 100 g contengono:

principi attivi: amoxicillina triidrato 42,020 g, acido clavulanico (sale potassico) 10,500 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

compresse da 50 mg: cani e gatti;

compresse da 250 mg: cani;

compresse da 500 mg: cani.

Indicazioni terapeutiche:

compresse da 50 mg:

cani: trattamento o trattamento di supporto delle infezioni periodontali causate da batteri sensibili all'associazione amoxicillina/acido clavulanico, es. Pasteurella spp., Sterptococcus spp. ed Escherichia coli;

gatti: trattamento delle infezioni cutanee (comprese ferite e ascessi) causate da batteri sensibili all'associazione amoxicillina/acido clavulanico, es. Pasteurella spp. Staphylococcus spp., Streptococcus spp. ed Escherichia coli;

compresse da 250 mg e da 500 mg:

cani: trattamento o trattamento di supporto delle infezioni periodontali causate da batteri sensibili all'associazione amoxicillina/acido clavulanico, es. Pasteurella spp., Streptococcus spp. ed Escherichia coli.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

06A00732

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata alla società «I.A.F. S.p.a. - Istituto fiduciario», in Milano.

Con D.D. 16 gennaio 2006, emanato dal Ministero della attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.I. 23 marzo 1994, alla società «I.A.F. S.p.a. - Istituto fiduciario», con sede legale in Milano, iscritta nel registro delle imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 10408810157, è dichiarata decaduta a seguito di fusione per incorporazione nella «Società Italiana di Revisione e Fiduciaria S.I.R.E.F. S.p.a.», in forma abbreviata «SIREF Fiduciaria S.p.a.» o «SIREFID S.p.a.», con sede legale in Milano, codice fiscale 01840910150.

06A00775

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa del Friuli-Venezia Giulia

Con decreto dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica del 5 gennaio 2006 è stato approvato e reso esecutivo il regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa del Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.

06A00726

Approvazione del regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa del Piemonte

Con decreto dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica del 5 gennaio 2006 è stato approvato e reso esecutivo il regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa del Piemonte, con sede in Torino, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.

06A00727

Approvazione del regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa dell'Umbria

Con decreto dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica del 5 gennaio 2006 è stato approvato e reso esecutivo il regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa dell'Umbria, con sede in Perugia, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.

06A00728

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601022/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00